

accertare che la presentazione di quella legge non è posteriore all'anno 1832. Essa perciò fu proposta, discussa e votata in un periodo di tempo nel quale il Parlamento di Francia non era certamente proclive a dare soverchia autorità al potere esecutivo.

Quindi dico: poichè l'inconveniente si riduce all'abuso che si potrebbe fare dell'arbitrio, poichè l'abuso dell'arbitrio non è temibile quando si saranno prese bastanti cautele per accertarsi che le sole considerazioni di alta moralità regoleranno l'uso che si farà di questa facoltà, io appoggio l'emendamento, e voto perchè venga ammesso il sistema delle dispense nella legge civile, come trovasi ammesso dalla legge canonica.

PRESIDENTE. Vi sono in quest'articolo parecchi emendamenti.

L'uno del deputato Gustavo Cavour così espresse:

« Il Re, sull'avviso conforme del Consiglio di Stato, potrà concedere, per motivo gravissimo, dispensa dall'impedimento del vincolo d'affinità contemplato nell'articolo 7 della presente legge. »

BELLONO. Pregherei l'onorevole deputato Cavour a non dissentire che si aggiungesse anche l'articolo 9.

CAVOUR GUSTAVO. Non dissento.

SINEO, relatore. Chiedo di parlare sull'ordine della discussione.

La Commissione crede che queste diverse proposte debbano essere messe ai voti al fine del capo: almeno così si vedrà quali sieno i casi sui quali si potranno ammettere dispense, e quindi si potrà più compiutamente deliberare.

GALVAGNO. L'ora essendo tarda, crederei bene che venissero trasmessi questi emendamenti alla Commissione, perchè domani ce ne presentasse una relazione combinando gli emendamenti.

Voci generali. Sì! sì!

La seduta è levata alle ore 5 e 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge sul contratto civile del matrimonio;

2° Discussione del progetto di legge per abolizione delle divisioni amministrative.

TORNATA DEL 2 LUGLIO 1852

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio — Lettura data dal relatore Sineo di una lettera ad esso relativa — Articolo 9, relazione del medesimo sugli emendamenti dei deputati Brofferio e Cavour Gustavo, concernenti le dispense — Osservazioni dei deputati Brofferio e Cavour Gustavo — Opposizioni del ministro di grazia e giustizia — Obbiezioni del deputato Bellono — Emendamento del deputato Mellana — Osservazioni dei deputati Michelini, Cornero, Galvagno — Questioni di priorità — È approvata la massima per la concessione di dispense — Parlano i deputati Asproni, Mantelli, Tecchio e Bellono — Reiezione dell'emendamento Mantelli, e approvazione della proposta Galvagno, articolo 9 — Emendamento del deputato Agnès — Ritirato — Presentazione di un progetto di legge per la concessione di una strada ferrata da Bra a Cavallermaggiore — Ripresa della discussione — Approvazione degli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 — Emendamenti dei deputati Deforesta, Galvagno e Bellono all'articolo 16 — Parlano il relatore, ed il ministro suddetto — Approvazione dell'articolo emendato.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone quindi il seguente sunto di petizioni ultimamente pervenute alla Camera:

4603. Pastore Valentino, residente in Torino, enumerati i lunghi servigi prestati allo Stato sia nell'esercito che in altre amministrazioni, chiede che gli si assegni una pensione di riposo, o lo si provveda di qualche trattamento.

4604. Il vescovo ed il clero della città di Aosta con 157 abitanti di detta città e dei comuni di Charvensod e di St-Cristophe ricorrono alla Camera, perchè voglia rigettare il progetto di legge relativo al matrimonio civile.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il direttore generale delle regie poste fa omaggio alla Camera di due esemplari di una nuova tabella generale delle franchigie di posta, compilata a tenore del regio decreto 15 maggio 1851, modificato dal successivo del 16 aprile 1852.

Questi due esemplari saranno deposti nella biblioteca della Camera.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CONTRATTO CIVILE DEL MATRIMONIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge del contratto civile di matrimonio.

La Camera nella precedente tornata approvò gli otto primi articoli, ed inviò alla Commissione due proposizioni dei deputati Gustavo Cavour e Brofferio, affinché le esaminasse e ne riferisse alla Camera.

Do la parola all'onorevole relatore della Commissione.

SINEO, relatore. Chiedo anzitutto la permissione di dare conoscenza alla Camera di una lettera di un nostro onorevole collega, che mi è poc'anzi pervenuta.

Essendo assenti molti fra i deputati della Savoia, forse non sarà discaro alla Camera di conoscere quale sia il senso che il progetto di legge che stiamo discutendo ha prodotto sopra parecchi che sono lontani dalla capitale, e che appartengono a quella provincia. Ecco che cosa scrive intorno a questa legge il predetto deputato :

« Mon cher ami et collègue...

« Quel bien fera la loi ! et plutôt au ciel qu'elle fût en vigueur demain 1^{er} juillet !

« On mariait ici sans égards aux volontés des parents et à leur insu, sans publications, etc.

« On prélevait des taxes sur les dispenses ; tribut énorme, s'élevant, suivant certains cas, à des valeurs considérables.

« Mais le plus grave des embarras s'étaient les mariages célébrés clandestinement par des mères embarrassées et veuves passant à un convolat secret ; par des pères veufs cachant sous le manteau d'une union secrète leurs relations et s'étant mariés uniquement pour échapper aux poursuites de la police, vu le scandale ; scandale qui reste néanmoins par le fait d'un mariage resté ignoré de son côté.

« Or, sous ce rapport, la situation des familles est incertaine, ambiguë. Tel est présumé veuf avec deux enfants, qui en a réellement six, dont quatre d'un mariage secret !

« Tel épousera une fille unique d'un père ou mère veufs, qui sera tout étonnée de trouver au décès de son beau-père ou de sa belle-mère des cohéritiers partageant.

« Pensez à cela mon cher ami, et voyez s'il n'est pas le cas d'une disposition transitoire pour l'enregistrement dans les livres de la commune des mariages anciennement célébrés à l'écart, et enregistrés dans d'autres lieux que ceux du domicile.

« Ici vous aurez complété l'œuvre, et rendu service à la Savoie, où ces abus ont été favorisés par le clergé. »

DESPINE. Je demande la parole pour faire observer que la lettre dont lecture vient d'être donnée ne représente qu'une opinion entièrement isolée et non l'opinion du pays.

Je ne mets nullement en doute que l'honorable député Sineo n'ait reçu la lettre qu'il indique, bien qu'il n'en fasse pas connaître la signature, mais tant pour moi que pour mes collègues de la Savoie ici présents je ne crains pas d'affirmer que l'opinion qui y est contenue, est entièrement contraire à celle de l'immense majorité de la Savoie ; qu'elle ne contient que des allégations, sans contenir aucun fait ; qu'ainsi elle ne mérite pas la moindre confiance.

Je proteste en conséquence contre tout son contenu.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore della Commissione.

SINEO, relatore. Il voto espresso dall'onorevole deputato Galvagno nel fine della seduta di ieri non essendo stato contestato, impegnava la Commissione nel dovere di richiamare ad esame la grave questione eccitata dagli onorevoli deputati Gustavo di Cavour e Brofferio.

Codesta questione aveva già formato il soggetto di serie meditazioni, per parte della Commissione, e checchè sia apparso all'onorevole Di Cavour la Commissione nutre gli stessi sentimenti da lui espressi, almeno per quanto poteva trasparire dal cenno che egli ne ha dato, concorda pienamente col deputato Di Cavour nel credere che vi sia una potenza molto al disopra della potenza umana legislativa, che è quella della ragione, e che il legislatore non può mai disconoscere i diritti, come egli li chiama, di autonomia individuale.

Se il nome forse è nuovo, l'idea certamente non è nuova. I veri sapienti dell'antichità, come quelli dei moderni tempi, i padri della Chiesa, non meno che i filosofi greci e romani delle buone scuole, riconobbero che l'individuo ha dei diritti, i quali devono essere rispettati, quali sono quelli che fanno parte della libertà individuale ; e fra questi tengono principalissimo luogo i diritti che concernono il libero esercizio di quei doveri che la coscienza persuade ad ognuno.

Era quindi obbligo della Commissione di esaminare la questione delle dispense sotto il rapporto della condizione speciale di alcuni fra i nostri concittadini, di quelli cioè che professano il culto israelitico. Questo culto, in certi casi, non solo dà la facoltà, ma impone il dovere di sposare la cognata: la legge attuale stabilendo l'impedimento fra i cognati e non ammettendo, secondo il progetto ministeriale, nessuna dispensa, si pone in urto coll'esercizio di quel culto.

Era questa una grave considerazione, la quale fece sicuramente senso sopra la Commissione. Essa inoltre ha considerato, che spesse volte i matrimoni fra cognati sono suggeriti dai più lodevoli sentimenti, da una pietosa riverenza verso i defunti, dalla carità verso i superstiti nipoti. È cosa naturale che una amorevole sorella venga a tenere luogo di madre ai figli della sorella defunta, e così il fratello ai nipoti.

Tuttavia le premesse considerazioni non prevalsero nella maggioranza della Commissione. Essa persiste nel credere che sia più pericoloso l'ammettere le dispense che il non ammetterle. Se si ammettono le dispense, così pensa la maggioranza, gl'impedimenti non saranno mai efficaci.

Se realmente si crede che convenga al bene della società, di evitare certi connubi, bisogna che siano assolutamente vietati, altrimenti, se si apre una porta alla speranza di poterli effettuare, quella speranza si generalizzerà, e l'impedimento sarà inefficace ; sarà una lettera morta che non produrrà nessun effetto.

Per questi motivi la maggioranza della Commissione persiste nel credere che si debba mantenere il progetto del Ministero, qual è stato presentato, anche in questa parte. Crede che non convenga, almeno ora, di ammettere eccezioni alle regole generali che esso stabilisce.

Per contro, la minoranza della Commissione crede, pei motivi che sono stati addotti dagli onorevoli proponenti, che le dispense si possano ammettere ; crede che sia troppo duro un divieto assoluto.

BROFFERIO. Senza la dolorosa imperfezione dell'umana schiatta, non sarebbero necessarie nè leggi, nè carceri, nè tribunali: eppure, per frenare i delitti, prescrivonsi pene più o meno rigorose, che si estendono sino alla morte.

Ma nessun legislatore, in nessuna specie di Governo, ha

creduto che si dovesse togliere al capo dello Stato la facoltà di far grazia accanto alla sanzione della pena, acciocchè la fatalità dei rigori fosse temperata dal conforto della misericordia.

Qui non si tratta, è vero, di pene criminali, ma trattasi di odiosi ostacoli che incatenano sempre la libertà degli affetti, che oppongono talvolta al bene delle famiglie, che sono fonte non di rado di funesti scandali. Ed è per questo che le nostre leggi, unitamente alle leggi ecclesiastiche, hanno fin qui temperata l'asprezza di alcuni divieti col doppio intervento dello Stato e della Chiesa.

La maggior opposizione che ieri si è fatta all'attribuzione sovrana di assolvere in alcuni casi da alcuni impedimenti, fu questa, che si volesse rinnovare l'esempio delle dispense della romana curia, fonti di abuso, pretesti di scandalo, occasioni di impunita simonia, che si volesse di nuovo dischiudere la via ai favori, agli arbitrii, ai privilegi delle regie alcove.

Fautore di popolari Governi, non ho mai esitato tuttavia ad allargare il potere del principe, quando ha confine nella carità e nella beneficenza; e sotto questo aspetto io proponevo una volta che il diritto di grazia potesse il Re esercitarlo anche a favore dei contumaci, e ieri v'incitava a conferire al trono il diritto di abbattere odiosi ostacoli a desiderato connubio.

Ma poichè si teme di arbitrii e di privilegi, ho tentato di trovare un mezzo che potesse mettere tutti d'accordo, e questo mezzo, o signori, io vorrei ricavarlo dal medesimo principio che dettava l'articolo 112 del Codice civile.

Nel Codice civile, agli articoli 110 e 111 si stabilisce che, allorchè il figliuolo si marita contro la volontà del padre, possa il padre diseredarlo; nulladimeno il legislatore vide che se era necessaria questa minaccia, se era opportuno il timore di questa pena, potevano esservi alcuni casi in cui il padre avesse torto a combattere l'onesta inclinazione del figliuolo, e si dovesse aprir l'adito ad una eccezione che mitigasse la disposizione generale della legge; quindi, col citato articolo 112, si fece facoltà al figliuolo che credesse aver gravi motivi di sottrarsi all'opposizione paterna, di far ricorso al magistrato d'Appello, il quale, in via pronta e sommaria ed a porte chiuse, pronunciasse sulla fatta istanza.

Su queste basi ho stabilita la nuova mia proposta. Facendo ricorso al potere giudiziale non si potrà più lamentare nè arbitrio, nè privilegi; quindi, allorchè un cittadino si trova in tali contingenze in cui la società debb'essere ben lieta di non condannare una famiglia nè al lutto, nè all'obbrobrio, io vorrei chiamare in soccorso l'autorità del magistrato, aprendogli l'adito a ricorrere secondo il prescritto della giustizia.

Sopra questa traccia, signori, io vi presento il mio emendamento così concepito:

« Le persone contemplate nell'alinea dell'articolo 6 e nell'articolo 7 potranno, in gravi e speciali casi, ricorrere, per essere dispensati dall'impedimento, al magistrato d'Appello, il quale, in contraddittorio dell'avvocato generale, in via pronta e sommaria, ed a porte chiuse, accoglierà o respingerà la domanda, avuto riguardo alle esposte e provate circostanze. »

Signori, qualunque sia l'emendamento che voi sarete per accogliere, o vogliate commettere la decisione al potere sovrano, o vogliate commetterla al potere giudiziario, io vi sarò sempre grato, se vorrete mitigare il rigore dei divieti col conforto delle concessioni.

A noi non tocca di essere più implacabili del dispotismo, nè più ascetici della Chiesa; noi porteremo un cattivo giudizio sulla condizione di questa terrena valle e di questa

mortale famiglia, se pronuncieremo irreparabilmente che sia tolta ogni speranza a chi piange, ogni consolazione a chi soffre.

PRESIDENTE. Chiedo se è appoggiato l'emendamento del deputato Brofferio.

(È appoggiato.)

CAVOUR GUSTAVO. Io non ho difficoltà di accostarmi alla redazione proposta dall'onorevole deputato Brofferio; però desidererei che la Camera mi permettesse di aggiungere due parole a quelle che ho già dette ieri, quando proposi il mio emendamento era sull'articolo 5 del progetto ministeriale, il quale diventò ora articolo 6, e per conseguenza si riferiva soltanto ai matrimoni fra cognati. Ora parmi vi sia una ragione ancora più stringente per permettere in certi casi eccezionali matrimoni fra cognati, che non tra zii e nipoti; un argomento al quale non avevo pensato ieri, e che ha molto peso, mi venne somministrato da quanto disse l'onorevole relatore della Commissione, cioè che questi matrimoni sono imperiosamente prescritti da una delle legislazioni religiose osservate nei nostri Stati. I nostri concittadini che professano la religione israelitica, in certi casi sono costretti dalle loro leggi religiose a sposare le proprie cognate.

Ora, come già dissi ieri, è mio avviso che una legge di libertà non debba mai andar a ferire direttamente la coscienza; e siccome la legge, quale è proposta dalla Commissione, andrebbe in certi casi a ferire la coscienza, parmi perciò questo un argomento validissimo in favore della tesi da me sostenuta, che debbano in certi casi ammettersi le dispense pei connubi fra cognati.

Quanto agli zii e nipoti, sebbene io non ci veda sì grave ragione, tuttavia sarei disposto ad ammettere questo potere dispensativo.

La maggioranza della Commissione, alla quale, dal modo con cui si è espresso, non pare che appartenga il relatore, invocò il principio della inflessibilità della legge; ma io domando: sono le leggi che sono fatte per gli uomini, o gli uomini che sono fatti per eseguire le leggi? Se si tratta di leggi divine, gli uomini sono fatti per eseguirle, ma trattandosi di leggi umane, la legge deve cedere ai bisogni della umanità, deve cedere in certi casi a quelle considerazioni, che con una voce più eloquente della mia così bene sviluppava un momento fa l'onorevole avvocato Brofferio. Io credo dunque che il principio della inflessibilità assoluta della legge abbia un non so che di duro, e non sia conveniente alla fralezza della natura umana, la quale sfugge sempre a quelle regole di diritto umano, che sono, in certa parte, arbitrarie. In conseguenza io desidererei che fosse ammesso quel potere dispensativo di cui si è ora provata la causa.

Ma osservo che qui ci sono due sistemi.

Alcuni credono che quel potere dispensativo sia meglio collocato nelle mani del potere esecutivo supremo, altri come l'avvocato Brofferio pensano che sia meglio collocarlo nella competenza giuridica. Io quindi conchiudo che sarebbe più conforme allo spirito del nostro regolamento che si votasse per divisione, cioè che il signor presidente prima ponesse ai voti se la Camera intenda concedere questo potere dispensativo in massima; ed ove la Camera ricusasse, la questione sarebbe finita; ma ove essa consentisse a concedere questo potere, si potrebbe poi discutere se valga meglio il sistema dell'onorevole Brofferio, al quale anch'io mi accosto, oppure il sistema dell'onorevole deputato Galvagno, il quale lo vorrebbe dato al potere esecutivo; ma intanto la massima, lo ripeto, mi pare si dovrebbe votare prima.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Mi

duole di non potermi piegare a quei consigli di benignità e di misericordia che ci dava testè l'onorevole deputato Brofferio. Il diritto di grazia è certamente il più bello, il più giusto delle prerogative della Corona allorquando si applichi alle materie criminali; non è tale quando si applichi alle materie civili. Che se si volesse entrare in una contraria sentenza, se si volesse per desiderio di benignità attribuire questo diritto, procedendo dal principio che vi ha accennato l'onorevole deputato Brofferio, che dappertutto ove vi è un dolore da consolare conviene che vi sia una grazia per alleviarlo, noi torneremmo a quel sistema di rescritti del principe, noi torneremmo a tutti quei regi biglietti, a tutte quelle patenti di moratoria, ed altre così fatte, che erano tanti scandali del nostro fóro. (*Bravo!*) Dove, per esempio, vi ha una maggior ragione di benignità, che allorquando un creditore agiato quanto inesorabile vuol far valere il suo diritto contro un debitore che lotta contro l'ultima miseria? Eppure nessuno di noi potrebbe concedere indefinitamente questo diritto alla Corona. Credo poi dovervi far osservare come questa maniera di dispensa non si sia introdotta nelle legislazioni, se non nei tempi della loro decadenza; il diritto romano non la conobbe che nei suoi ultimi e nei suoi peggiori tempi. Il Concilio tridentino aveva stabilito che le dispense nei gradi di cui parliamo ora non si dovessero concedere che *inter magnos principes, et ob publicam causam*. Circa alla quale osservazione credo anche dover notare che quando si entrasse nel sistema proposto dal Ministero e dalla Commissione, non vi sarebbe alcuno di quei pericoli di collisione con la potestà ecclesiastica, ai quali accennava ieri l'onorevole deputato Galvagno: oltrechè l'esperienza ci ha fatto conoscere che il rifiuto di *exequatur* in questa materia non è però mai così grave inconveniente.

Ritorno al discorso dell'onorevole Galvagno, perchè ieri aveva dimenticato di rispondere ad una sua osservazione. Notava egli che qualora entrassimo in questo sistema ci porremmo in contraddizione con quello del Codice rispetto alle legittimazioni: ma egli è che io credo, che quando questa legge sia fatta, bisognerà pure rivedere parecchi articoli del Codice. La legge matrimoniale ha così intima relazione con tutte le parti del diritto che regola i rapporti delle famiglie, che egli è impossibile toccare una parte della legislazione senza portar la mano sulle altre. Io penso che quando si sia adottato il sistema della legge, sarà molto più razionale il pronunciare che la legittimazione non potrà aver luogo, se non per susseguente matrimonio, tranne il caso in cui l'uno o l'altro dei genitori naturali fosse mancato.

L'onorevole Bellono ci ricordava ieri come il ministro di giustizia di Francia nel proporre la dispensa fra i cognati adducesse pel motivo della sua proposizione il numero assai considerevole di persone che erano indotte a migrare dal regno per trasportarsi in paese dove fossero lecite queste nozze.

Presso di noi non ci sarebbe certamente questo pericolo, perchè se io guardo la statistica giudiziaria dei due anni 1849 e 1850, io trovo che nel 1849 le dispense fra zii e nipoti non furono più di tre; che le dispense tra cognati non furono più di dieci; nel 1850 poi le dispense tra zii e nipoti furono sei, e quelle fra cognati otto. Vede dunque la Camera che i fatti non c'indicano che ci sia questa necessità di fare ancora luogo a queste dispense.

Io non credo poi che l'abuso sarebbe diminuito quando la facoltà di dispensare si desse ai tribunali anzichè al principe; io credo invece che la porta dei tribunali, siccome quella che è più accessibile a tutti, farebbe più numerose le do-

mande, e che succederebbe allora quello che è avvenuto nel diritto canonico in fatto di dispense, che quantunque nella legge scritta la cosa sia altrimenti, la dispensa diviene il caso comune, e l'applicazione della legge l'eccezione.

Io prego dunque la Camera di prendere in matura considerazione questi motivi, e di rigettare l'emendamento. Io, ripeto, lo respingo con tutta la forza delle mie convinzioni, quantunque sia disposto ad accettare la legge così emendata.

MICHELINI. Io sono avverso a qualunque dispensa, da qualunque autorità la si voglia far conferire, perchè è bene che i cittadini sappiano a quali leggi debbano obbedire, onde conformare ad esse la loro condotta; per lo contrario, se la legge non è certa e determinata ed inevitabile, se i cittadini credono di potersi ad essa sottrarre, non possono bene provvedere alle cose loro, e facilmente cadono in fallo. Ma sono poi particolarmente avverso alle dispense, le quali fossero concesse dai magistrati, l'ufficio dei quali si è di interpretare la legge e non di derogare ad essa. Nel caso che accennava l'onorevole Brofferio, del padre il quale vieta al figlio di prender moglie, avvi una ragione ed è che il padre si presume abbia un giusto motivo di questo divieto; ma siccome può accadere manchi questo giusto motivo, così s'incarica il magistrato di fare le inchieste necessarie onde assicurarsi dello stato delle cose e di pronunciare la sua decisione. Per tale guisa si rispetta l'autorità paterna, ma si impedisce di trasmodare. Ma nel caso in cui si tratti di un cognato, il quale voglia sposare la sua cognata, quali norme seguirà il magistrato? Ora io non so come un magistrato possa adempiere al suo ufficio se non ha norme precise da applicare ai casi concreti. Quindi respingo tutte le dispense che si vogliono concedere; respingo particolarmente il modo di concessione proposto dall'onorevole Brofferio.

PRESIDENTE. Il deputato Bellono ha la parola.

BELLONO. Io per me nel sostenere l'opportunità di ammettere nella legge il principio delle dispense, non faccio appello, come altri disse, a verun sentimento di benignità o di clemenza; cedo unicamente ad una mia convinzione, la quale mi dice che la legge sarebbe impolitica, e non raggiungerebbe il suo scopo, ove questo principio non vi fosse ammesso.

Le dispense, ci si dice, sono raramente concesse; difatti dall'indicazione che porgeva l'onorevole guardasigilli dei pochi casi in cui furono ammesse in questi ultimi anni, potrebbe indursi che la media delle concessioni sia di dieci circa all'anno. Ma ciò prova, a mio senso, piuttosto in favore, che contro il sistema delle dispense.

Ed in vero, io domanderò all'onorevole guardasigilli se il numero delle domande sporte per il regio *placet* non sia stato di gran lunga superiore alle poche concessioni largite.

Ciò vuol dire dunque che nell'uso di questo arbitrio, che alcuni mostrano di tanto temere, vi ha pur tuttavia sempre la maniera di accertarsi che la proibizione rimanga la regola, e la dispensa sia una rara eccezione.

Quindi, se vi ha ragione per provare che questo arbitrio non trascorrerà in abuso, è precisamente l'esperienza del passato, da cui vediamo che la concessione non era data salvo nei casi in cui esistevano veramente ragioni abbastanza gravi, perchè potesse il potere esecutivo indursi a derogare al rigore della massima.

Ma questi sono appunto quei casi nei quali si riconosce essere molto più prudente e più conveniente di applicare la eccezione anzichè la regola.

Del resto, io accennava già ieri ad un esempio, che credo molto autorevole, cioè all'esempio della legislazione francese.

Prego oggi la Camera di volermi permettere di porgere alcune osservazioni che ho desunto dal rapporto della legge 16 aprile 1832 emanata in quel regno.

Ecco quali sono le considerazioni che determinarono il Parlamento francese a fare quest'aggiunta al Codice civile, mentre, giova pure riconoscerlo, se v'è paese religiosamente osservatore del Codice civile, se v'è paese il quale tocchi con moltissima ripugnanza al corpo generale della sua legislazione civile, è certamente la Francia.

Prima della rivoluzione del 1789, le dispense in Francia provenivano dall'autorità ecclesiastica, nè il Governo vi s'intrometteva direttamente: venuta la rivoluzione, nella prima legge sul matrimonio, promulgata in novembre 1792, non si pensò tampoco a stabilire il principio delle dispense, in quantochè non era in quella legge stabilita la proibizione pei matrimoni tra cognato e cognata. Dal 1792 sino all'epoca in cui si venne alla redazione del Codice, questi matrimoni rimasero liberi e leciti, e molti se ne contrassero. Nella relazione del deputato Parent, che precede la già citata legge, si dice che in questo stadio di assoluta libertà: « On a vu de ces mariages utiles et profitables aux familles. »

Nel progetto del Codice civile non si era a questo riguardo spinto il rigore più oltre di quello che si fosse fatto nella legge del 1792; vale a dire, gli autori del Codice non avevano introdotto verun impedimento al matrimonio tra cognati.

La prima osservazione a questo proposito emerse nella discussione del Codice stesso dinanzi al Consiglio di Stato; taluni misero avanti considerazioni di alta moralità, che sono quelle appunto sulle quali oggi si fonda la nostra Commissione, e proposero si proibisse il matrimonio tra cognati. Il signor Fronchet che sosteneva la discussione, dopo qualche considerazione in contrario, disse ammetterebbe la proibizione purchè, ben inteso, si ammettesse il principio della dispensa riservata al Governo, e nessuno contraddisse a questa sua osservazione, cosicchè si ritenne come una cosa intesa, che nella redazione definitiva del testo della legge si sarebbe introdotta come regola generale la proibizione, e come eccezione la dispensa. Però, come andasse la cosa non si sa, e gli stessi redattori del Codice non lo seppero più indicare; certo è che, malgrado questa intenzione di far luogo e alla regola e alla eccezione, nella redazione fu bensì stabilita la proibizione, ma non vi s'introdusse l'eccezione, vale a dire la facoltà di dispensare. « Cependant la prohibition fut écrite, et la faculté des dispenses ne le fut pas. Il est impossible aujourd'hui de découvrir le motif de ce changement apporté par la rédaction à une résolution qu'on pouvait regarder comme unanime. Quoi qu'il en soit, le Code fut publié en cet Etat. »

Avvenuta la promulgazione del Codice in questi termini, succedettero immediatamente inconvenienti, e i principali erano due, cioè la constatata impotenza in cui era il potere esecutivo, di venire in soccorso ad alcune famiglie in certi casi in cui l'equità, la moralità ed altre gravi considerazioni avrebbero consigliato di venire in aiuto a chi domandava la dispensa.

Il secondo inconveniente poi fu proprio quello che io ebbi ieri l'onore di accennare, vale a dire l'emigrazione, per cui molte famiglie doviziose migrando dalla Francia celebravano il loro matrimonio in estero Stato, dove ottenevano la naturalità, e dopo avere in questo modo rinnegato la patria, tornavano poi a stabilirsi in Francia nei dipartimenti delle frontiere. Questo fatto fu constatato in occasione appunto della discussione della legge del 1832 dalla Commissione del Parlamento, la quale, per caso, trovossi composta

in gran maggioranza di deputati che abitavano *arrondissements* vicini ai confini della Francia.

Dunque appare che se noi non ammettiamo il principio della dispensa, ne avverrà che le persone doviziose non subiranno mai la legge; essa sarà delusa ogni qualvolta il vogliono, e la proibizione non potrà mai pesare che sulle classi povere.

Dopo di ciò merita, secondo me, anche il massimo riguardo la considerazione già adottata, che i cittadini i quali professano la religione giudaica verrebbero posti nella impossibilità di compiere ad un atto, il quale, se non è più da molti di loro tenuto in conto di un precetto assoluto, è tuttavia pur sempre considerato da quella religione come un atto lodevole.

Ora, nella redazione di una legge, se non è necessario lo attenersi alle massime analoghe che si possono riscontrare nelle disposizioni di qualunque Chiesa, è però molto impolitico il mettere ostacoli a che i religionari di un culto qualunque, ricevuto e professato nello Stato, possano compiere ciò che sia loro prescritto, od anche solo raccomandato come atto lodevole dalle massime della loro religione.

Queste sono le ragioni per le quali io persisto perchè venga ammesso l'emendamento, e riconosciuto il principio della dispensa.

Quanto poi all'attribuzione della facoltà di accordarla, o si voglia investirne il potere esecutivo, o vogliasi conferire al magistrato in via straordinaria, io non muoverò questione a questo riguardo.

CAVOUR GUSTAVO. L'onorevole guardasigilli ci diceva testè che nelle legislazioni civili è stato riservato ai capi dello Stato il diritto di grazia in materia penale, ed è stato accolto generalmente dal consenso universale, ma è stato riprovato in materia civile, ed in questo ha perfetta ragione.

E come ciò? io domando. In materia civile non si dà diritto di grazia, perchè il diritto di grazia va sempre a ledere il diritto di un terzo (*Segni di adesione*), ed il diritto pubblico moderno, il quale va specialmente distinto per un sempre crescente rispetto all'autonomia individuale, rispetto questo, che nè il potere esecutivo, nè il legislativo ha diritto di ledere giammai.

In materia penale poi, quando si fa grazia, a chi si contrasta? Non si contrasta col diritto di alcun individuo, non si ledono gl'interessi dei terzi, ma si contrasta soltanto con un essere astratto che non può parlare nè agire, cioè colla legge. Di questa entità astratta può essere custode e rappresentante, secondo i casi, sia il potere esecutivo, sia il potere legislativo; quindi questi poteri senza offendere verun diritto individuale possono egualmente temperare il rigore della legge tanto per concedere una dispensa matrimoniale quanto per mitigare una prescrizione che manderebbe un uomo al patibolo.

Quanto alle cause di tali dispense, non era il caso di prevederle, perchè erano rimesse all'autorità ecclesiastica; ma nello statuire un diritto nuovo sul matrimonio, io bramerei che il medesimo si avvicinasse di pari al diritto civile che al penale.

Con questa dispensa non si lede il diritto nè alcuna persona, ma si va contro ad un'astrazione, la quale tuttochè sia rispettabilissima, poichè concerne la morale, è però sempre un'astrazione. Ma l'astrazione io non la credo tanto inflessibile come le leggi che riflettono gli esseri viventi. Vi sono alcuni casi in cui uno può dire: questa regola astratta deve cedere al bisogno concreto di esseri reali. Dunque chiaro

apparisce che l'esempio arrecato dall'onorevole guardasigilli non calza pienamente al caso nostro.

Farò ancora un riflesso sovra la citazione di un passo del Concilio tridentino fatta dall'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Io non mi sovvegno delle parole precise di quel brano, che io conosco da lungo tempo, ma stimo di poter asserire che molti, ed i più accreditati interpreti l'hanno interpretato in un senso disgiuntivo. Si disse: la dispensa in questo grado si concederà tra i principi anche senza grande ragione, perchè nel diritto pubblico dell'Europa lo stato dei grandi principi involvendo anche con sè il benessere della nazione, ai medesimi si doveva concedere una qualche dispensa; ma molte di queste dispense furono accordate ai particolari quando grandi ragioni potessero giustificarle, e fra questi si hanno esempi di molti concittadini ai quali fu dato fruire delle medesime.

Io credo adunque che un qualche dubbio possa benissimo presentarsi; ma l'interpretazione data e l'esempio prodotto dall'onorevole guardasigilli, a mio credere, non calza interamente al caso nostro. Egli quindi ci ha prodotto delle cifre, ed ha soggiunto, nel tal anno non si contano che sei casi, otto nel tal altro. Dunque, per così pochi casi, perchè fare un'eccezione? Questo è un raziocinio che io non posso punto ammettere, perchè quando si tratta di ledere gl'interessi di una famiglia, e forse di condannarla al dolore ed all'infamia, io non vedo per qual ragione la legge non debba accogliere una disposizione che ovvierebbe ad un male irreparabile, quantunque ristretto a pochi casi.

Stimo adunque che, per essere poche le concesse dispense, questa non sia una ragione per togliere questo diritto, ma che anzi debba essere una ragione di più per doverla ammettere, poichè le dispense possono venire consigliate da circostanze così gravi per cui possano cedere i rigori dei principii assoluti, ed io avviso che il rigore del principio assoluto debba cedere dinanzi all'interesse reale dell'umanità. Io non sono di quelli che direbbero come quel celebre oratore francese «*périssent les colonies plutôt qu'un prince*, » parole che, essendo state adottate dall'Assemblea, fecero correre torrenti di sangue a San Domingo.

Io penso che quando c'è un interesse d'umanità è d'uopo che il legislatore vi si uniformi.

Mi riservo poi di parlare sulla seconda parte della questione.

Se la Camera non ammette la massima che si dia tale facoltà al potere legislativo, io proporrò che si conceda al potere giudiziario, come domandava il deputato Brofferio; subordinatamente poi voterei perchè ne fosse investito il potere esecutivo.

MIRLLANA. Due opposte opinioni dividono le menti nostre: l'una è di coloro che vorrebbero, coll'onorevole guardasigilli e la Commissione, che il disposto di questa legge in merito agli impedimenti stabiliti al matrimonio fosse assoluto; l'altra è di coloro che, cogli onorevoli Brofferio e Galvagno, vorrebbero lasciare aperta la via a moderare, col mezzo delle dispense, in certi casi speciali, il rigore di questi impedimenti. Questi ultimi però, se in massima generale convengono nello scopo, divergono poi nell'applicazione, giacchè l'onorevole Brofferio vorrebbe demandata ai magistrati d'appello la facoltà di dispensare, invece l'onorevole Galvagno rivendicherebbe al potere esecutivo responsabile, udito però il Consiglio di Stato, una tale facoltà.

Certo non si può negare che stia in favore dei primi, cioè dei rigidi osservatori della legge, il principio liberale, giac-

chè pur troppo, tutti lo sappiamo, la facoltà di ammettere delle eccezioni alla esecuzione delle leggi, se non subito, però col volgere degli anni si converte in arbitrio; ed in tale materia l'arbitrio è tanto più da lamentarsi, perchè cade sempre in beneficio della classe più agiata. Sotto il regime della legge canonica ciò avveniva perchè la dispensa si regolava dai mezzi di pagarla; ed in avvenire si daranno a coloro che avranno il mezzo di far ascoltare ed accogliere le loro lagnanze.

Bisogna però confessare che coloro che, preoccupati dagli inconvenienti che talora derivano dagli impedimenti al matrimonio sanciti nelle leggi, vorrebbero lasciare, sancendo il principio delle dispense, aperto il mezzo a sanare l'assoluto rigore della legge, bisogna confessare, dico, che costoro non hanno in loro favore l'assoluto principio liberale; ragione venne però ad essi fatta dalla Camera per essere essa stata troppo corviva e rigorosa nel sancire molteplici e troppo estesi impedimenti alla effettuazione del civile matrimonio.

Ma fra il sancire il pericoloso principio degli arbitrii, e l'altro di lasciare forse senza speranza di rimedio dolori creati dalla nostra legge, parmi che vi sia un rimedio che, senza cadere negli opposti estremi, potrebbe soddisfare alle due parti contendenti. (*Segni d'attenzione*)

Io proporrei che, dopo votati gli articoli degli impedimenti, si stabilissero nella stessa legge alcuni casi di eccezione, e si demandasse ai magistrati di applicarli ai singoli casi.

Comprendo anch'io che è impossibile il provvedere per legge a tutti i casi meritevoli di eccezione, ma ove i non preveduti o prevedibili si restringessero a pochi, allora si potrebbe assecondare il giusto desiderio di coloro che vogliono la legge assoluta per evitare il pericolo di dare vita agli arbitrii. Ed essendo preveduto per legge ai casi più meritevoli di considerazione, anche coloro che si preoccupano di tali dolori potrebbero accettare la legge assoluta, perchè di molto sarebbero minorati i mali che essi temono.

Così pure in tal modo verrebbe tolto il dissenso che esiste fra coloro che vorrebbero demandato ai magistrati ed al potere esecutivo il diritto di dare le dispense. Nella mia proposta trattandosi di applicare la legge, è fuor di dubbio che dovrebbe appartenere alla magistratura. Ma in caso di dispensa, e della quale non si dovesse dar ragione, è molto dubbioso se ciò si potrebbe demandare a coloro il cui unico ufficio si è di far eseguire la legge: si noti ancora che non dovendosi dar ragione dai magistrati, l'appello in Cassazione non potrebbe aver luogo.

Se fosse accolta la mia proposta bisognerebbe invitare la Commissione a formulare i casi di eccezione da inscrivere nella legge; io mi limiterò ad addurre un esempio.

Venendo al punto dell'impedimento tra cognata e cognata, è facile comprendere che se vi fosse un'eccezione in pro di coloro che hanno della prole, e che hanno un'età alquanto avanzata, vedrebbe la Camera che si eviterebbero molti inconvenienti, e si farebbe un gran beneficio. Nessuno può negare che se vi può essere un principio morale che induca il legislatore ad adottare quest'impedimento v'è un altro interesse morale ben maggiore che induce in certi casi, massime quando vi è della prole, a desiderare e volere che questo impedimento non esista. Infatti, uno dei dolori che più si lamentano nell'umana società si è quello di dare talvolta una matrigna ad infelici fanciulli.

Ora, se vi è a sperare che questa matrigna sia, nel senso odioso di questo termine, meno matrigna alla prole, si è quando avrà ad educare prole di una sorella sua. In questo caso adunque non vi è pericolo che si possa venire ad un

delitto per contrarre questi matrimoni quando l'età fosse un po' avanzata; così non solo conveniente, ma indispensabile sarebbe un'eccezione a pro degli israeliti; massime quando loro si fa una dura legge di accettare l'articolo 11, col quale si pretende in una legge civile d'impedire il matrimonio fra cristiani e coloro che non seguono la fede del Cristo. Ognuno vede che se si stabilisse l'impedimento tra cattolici e non cattolici, sarebbe una solenne ingiustizia il non volere che una cospicua parte di cittadini, cioè gl'israeliti, la quale è ristretta di numero, sia per così dire, per via degli impedimenti, fra cognati e zio e nipote, costretta a non poter contrarre matrimoni che difficilmente. D'altronde sappiamo che la loro legislazione religiosa, la quale, se nella legge civile vuoi rispettare, il sentimento religioso deve essere quanto la cristiana rispettato, consigliandoli li obbliga, direi quasi, a contrarre quel matrimonio fra cognati che noi vogliamo impedire; a tali matrimoni ne li astringe pure la loro condizione di essere in piccolo numero nel paese nostro.

Ora io dico che la Camera potrebbe adottare il principio che si ammettano nella legge le eccezioni a questi impedimenti, lasciando giudici i magistrati di riconoscere se vi siano dei casi speciali, da applicarvi le eccezioni, ed incaricare quindi la Commissione, perchè presenti sul fine di questo capitolo un articolo, nel quale siano comprese le eccezioni da inscrivere nella legge. In tal modo si evita il pericolo che il signor ministro teme giustamente, e si soddisfano, se non in tutto, almeno in grandissima parte coloro che si preoccupano dei mali che verrebbero da una legge severa ed esclusiva che non lascia rimedio di sorta.

Ove si adottasse questo principio vede la Camera che si evita il pericolo che la divideva attualmente tra coloro che vogliono il diritto di grazia, e coloro che credono questo diritto sorgente di abusi e privilegi, e che perciò credono esso non debba adottarsi in una legge fatta sotto il regime liberale.

SINEO, relatore. Io riconosco coll'onorevole deputato Cavour il principio che le leggi sono fatte per gli uomini, e non gli uomini per le leggi, e lo applico non solo alle leggi umane, come egli fece, ma perfino alle divine, perchè non vedo che siasi data una legge divina che non fosse fatta per migliorare la condizione degli uomini. Ma appunto per migliorare la condizione degli uomini dobbiamo specialmente aver cura di promuovere la virtù, e di allontanare i vizi. È questo il più gran bene che si possa fare agli uomini. Ora gl'impedimenti al matrimonio, in gran parte, hanno questo scopo, e se questi impedimenti si possono facilmente eludere, lo scopo non si ottiene più.

Accennava l'onorevole deputato Cavour, come aveva già da prima accennato l'onorevole deputato Brofferio, ai casi nei quali, secondo loro, potrebbero seguire le dispense dagli impedimenti onde evitare il disonore in certe famiglie. Ma è appunto in questi casi che la maggioranza della Commissione crederebbe che le dispense non si dovessero assolutamente ammettere: e quest'opinione della Commissione è anche quella della nostra magistratura, è l'opinione costantemente tenuta dalla grande cancelleria nel dare gli anticipati permessi, dietro i quali si ricorreva a Roma per ottenere la dispensa; quando realmente non ci sia la prova di ottimi costumi in chiunque domandi la dispensa, secondo le massime del nostro paese, non si debbe concedere mai. Ci scosteremo grandemente dalle tradizioni dei nostri maggiori, ed anche introdurremmo nella legge un principio molto pericoloso, un principio distruttivo dello spirito della legge, qualora tenessimo conto delle

considerazioni cui accennavano gli onorevoli preopinanti. Fondandosi essi specialmente su queste cause, ragion vuole che, appunto pei motivi che essi adducono, si dia ripulsa alle loro proposte.

Del resto poi si sa che, introdotto un principio di eccezione, questo principio di sua natura è elastico; va via allargandosi, e giunge a corrompere la legislazione. Ciò è accaduto precisamente nella legislazione ecclesiastica. Si sono citate alcune disposizioni del Concilio di Trento; ma io ne ricorderò un'altra; ricorderò la condizione posta dal Concilio, cioè, che non si potesse dispensare, salvo gratuitamente. Ora si sa che attualmente le dispense costituiscono un tributo gravissimo per lo Stato; ed a seconda che le dispense vengono a colpire un impedimento più grave si richiedono sempre somme maggiori. Si vede dunque che neanche nella legge ecclesiastica non si è potuto ammettere questo principio di dispensa senzachè desse sorgente ad abusi i più manifesti, a quelli che contrastavano maggiormente coll'intenzione dei legislatori.

Quello che accadde al Concilio di Trento succederebbe più facilmente ancora alla legislazione civile. Io credo che aprirebbe le porte alle dispense e quasi annientare gli impedimenti.

Una considerazione di un ordine molto inferiore sviluppavasi dall'onorevole Bellono. Egli diceva: quelli che non potranno ottenere queste dispense e che vorranno assolutamente fare i vietati matrimoni si recheranno in un paese in cui potranno godere di questa libertà, porteranno via le loro fortune, e così vi sarà diversità di condizione fra i ricchi, che possono facilmente emigrare, ed i poveri che non lo possono.

Ma io domando all'onorevole Bellono se il suo argomento non prova troppo. Il suo argomento prova che bisognerebbe sempre concedere la dispensa, perchè qualunque volta la vorrete negare, troverete sempre quest'ostacolo; la famiglia, cui negherete la dispensa, potrà concepire il pensiero di stabilire il suo domicilio fuori dello Stato.

Si può certamente discutere sul maggiore o minore limite che sia da imporsi a questi impedimenti, ma una volta riconosciuti bisogna che siano strettamente osservati; non conviene ammettere dispense, le quali, come osservava un onorevole preopinante, qualunque sia il potere che deve concederle, avranno sempre questo inconveniente, che nella possibilità di ottenerle, vi sarà una grande differenza fra il povero ed il ricco.

PRESIDENTE. Il deputato Brofferio ha la parola.

BROFFERIO. Duolmi di trovarmi in opposizione col deputato Sineo, tanto più mentre egli parla in nome della Commissione, benchè mi goda l'animo di far plauso ad alcune sue dichiarazioni, le quali sono fondamento della mia risposta.

Egli ammette esservi sentimenti soprammodo lodevoli che talvolta suggeriscono la necessità della dispensa; dunque confessa anch'egli che da sentimenti onorati e lodevoli possa essere condotto il legislatore a sancire questa necessità.

Io gli fo plauso inoltre quand'egli vuole che il giudice sia consigliato ad accordare la chiesta dispensa non da motivi d'immoralità, ma da tutt'altra cagione, e dico che questi suoi sensi debbono appunto condurci alla conclusione che venne da me dedotta, e da lui combattuta.

Stendasi pure un velo sulla immoralità; non sarà tuttavia men vero che non si dovrà essere inesorabile quando il richiede il decoro della famiglia e l'educazione della prole e la conservazione del senso domestico, e quando il richiede un'onesta e ragionevole inclinazione.

Tutte queste circostanze, che sono motivi lodevoli, a parere dell'onorevole Sineo, perchè dovranno essere rigettate dal legislatore e dal giudice?

Inoltre l'onorevole Sineo diceva che sarebbe un aprir l'adito alla scostumatezza, quando questi impedimenti si potessero facilmente eludere; ma ricorrere al magistrato, avere in contraddittorio l'ufficio dell'avvocato generale, il debito di far prova di gravi circostanze, sulle quali il magistrato dovrà pronunciare, e il facile rischio di una contraria decisione sono tutt'altro che incoraggiamenti a sfidare gli ostacoli della legge.

Ciò detto, mi rivolgo all'onorevole Michelini, il quale diceva che, trasmettendosi la facoltà sovrana al potere giudiziale, si fa troppo accessibile il varco all'ottenimento.

Io dico invece al contrario; dico che le porte del magistrato non sono più accessibili di quelle del Consiglio di Stato o della grande cancelleria; quivi può esser loco a favore, a protezione, a privilegio; dinanzi al magistrato, non parla che la legge eguale per tutti. Non sussiste dunque cotesta osservazione.

Ha molto meno ragione l'onorevole Michelini quando sostiene che i magistrati sono stabiliti per eseguire, non per eludere le leggi, quando noi accanto ad una legge severa collochiamo un'altra legge di conciliazione, diamo vita a due leggi che reggono egualmente lo Stato, ed il magistrato è esecutore tanto dell'una che dell'altra.

Nè meglio si oppone l'onorevole Michelini quando osserva che il magistrato esecutore delle leggi, in nessun caso accorda dispense dalle medesime. Se l'onorevole Michelini avesse gettato uno sguardo sopra il Codice civile, avrebbe trovato molti casi in cui il magistrato ha facoltà di accordare dispense ed esenzioni dalla legge generale: per esempio, all'articolo 584 il Senato è autorizzato a permettere la vendita dei beni dei minori, quantunque siano per regola generale inalienabili; agli articoli 1540 e 1541 il magistrato ed il tribunale possono, contro il disposto della legge generale, autorizzare l'alienazione di tutto, o di parte della dote della moglie; in altri casi si dispensa dalla prestazione di cauzione, in altri dalla vendita all'asta pubblica, in altri dalla formazione dell'inventario. Quando le eccezioni sono ammesse dal legislatore, il magistrato applicandole non infrange la legge, ma obbedisce alla legge. (*Segni d'approvazione*)

Mi permetterà l'onorevole Mellana di osservargli che quando egli vuole che si collochino eccezioni speciali accanto alla legge generale, non vuole nè più nè meno di quello che io ho proposto. Fosse pur vero che non esistessero impedimenti; ma poichè esistono, vuolsi almeno temperarne l'acerbità.

Io non credo, come l'onorevole Mellana, che si mostri più liberale chi vuole un precetto assoluto, fiero, immutabile di colui che accanto alla legge che vieta e che condanna vuole almeno una traccia di speranza, almeno un sospiro di misericordia.

Gli ateniesi legislatori, accanto al tempio di Giove vendicatore, collocavano quello di Giove indulgente per insegnare che Dio che punisce, è Dio che perdona; e non sia detto di noi, che abbiamo innalzato un altare alla collera senza porre nemmeno una lapide all'indulgenza. (*Approvazione da tutte le parti della Camera*)

MICHELINI. Nelle poche parole per me dette contro le dispense in generale e particolarmente contro la proposta dell'onorevole Brofferio, il quale vorrebbe dare la facoltà di dispensare ai magistrati, ho voluto servire alla massima brevità, ma con dispiacere vedo che non ho conseguito l'altro mio intento, quello della chiarezza; vedo almeno che non sono stato inteso dall'onorevole deputato di Caraglio.

La Camera pertanto mi permetterà che io svolga, senza allontanarmi dalla brevità, la mia opinione.

Avvi una grande differenza tra le grazie che si sogliono concedere per le pene nelle quali si è incorso per crimini o delitti, e le dispense di cui si tratta qui. Le grazie sono per loro essenza rarissime, perchè se fossero frequenti sarebbero assolutamente illusorie tutte le leggi.

Per lo contrario ove le leggi aprissero il varco alle dispense, queste diverrebbero per necessità molto frequenti; nè si saprebbe dove dovrebbe fermarsi quell'autorità che sarebbe incaricata di concederle. Ed io non adduco altra prova che le stesse parole dell'onorevole Brofferio.

Egli accennava a 7 od 8 circostanze, una delle quali non potrebbe a meno che militare in favore della dispensa in tutti i casi immaginabili.

D'onde verrebbe che le eccezioni sarebbero molto più frequenti che non la regola generale della proibizione: ecco dunque che non si possono pareggiare le dispense alle grazie. Tuttavia fra grazia e dispensa avvi questo di comune, che entrambe implicano una derogazione alle leggi.

Quando il potere esecutivo esercita il diritto di far grazia, cioè di derogare alla legge, lo fa per delegazione degli altri poteri legislativi, perchè solamente quei poteri che hanno fatto la legge possono ad essa derogare. Lo stesso si dica quanto alle dispense, le quali sono anch'esse una derogazione alle leggi. Ma incaricare di questa derogazione coloro il cui ufficio è d'invigilare all'esatta osservanza delle leggi, di applicare ai casi che occorrono, mi sembra cosa contraria alla natura della magistratura, mi sembra una incomportabile confusione delle attribuzioni legislative colle giudiziarie.

Se nella legge stessa si potessero stabilire le eccezioni, al magistrato non mancherebbero norme; ma, essendo ciò impossibile, quale criterio avrà il magistrato nelle sue decisioni?

Quanto ai casi speciali di dispensa indicati dall'onorevole Brofferio, osserverò in genere che le eccezioni sono indicate dalle leggi stesse.

Finalmente io non ho considerato la cosa sotto l'aspetto della maggiore o minore facilità di ottenere la dispensa, come mi ha fatto dire l'onorevole preopinante; ma unicamente ho detto non essere conforme alla natura delle cose si dispensino dall'osservanza delle leggi coloro che devono esserne i più gelosi custodi.

COENERO. Debbo esprimere anch'io il sentimento della Commissione, che è per l'assoluto ed irremissibile divieto, e non per l'ammissione della facoltà di concedere dispensa.

Qual è lo scopo del divieto? È quello di evitare le macchinazioni domestiche, ed anche le congiure condotte per lungo tempo alla sordina.

Io ho studiato gran pezzo per trovare un rimedio in ordine alle dispense, ed ho dovuto convincermi essere impossibile di rinvenirlo.

Quando si dice che si va avanti ai magistrati, che si sente l'avvocato generale, si assumono informazioni, tali cose non m'inducono ancora a credere che veramente si sia trovato un valido rimedio, perchè esso non può evitare gli sconci che giustamente si paventano.

Ma si soggiunge che avrà luogo il dibattimento e si faranno gli opportuni incumbenti; locchè vuol dire che seguirà un giudizio contraddittorio.

Un giudizio contraddittorio in questa materia non produrrebbe utili risultamenti, ma anzi darebbe luogo a gravi scandali.

Se non si vuol fare un giudizio contraddittorio, allora le

povere persone che sono interessate rimangono sempre espone al pericolo, e ad un pericolo che non si è ancora spiegato, ma che alfine si svela, ed allora si riconosce poi quali ne possano essere le conseguenze.

Io dico adunque che se non li respinge l'ammissione della facoltà per le dispense, noi non possiamo rimediare a nulla, e ne vedremo sempre delle funestissime conseguenze per le famiglie.

Si sono adottati vari esempi delle diverse legislazioni, ma, in verità, che cosa possono valere questi esempi? Abbiamo udito disputare oratori chi in un senso, e chi nell'altro, e nell'uno e nell'altro avviso esprimere convincenti ragioni; ma la vera risoluzione io non l'ho ancora intesa. Io dico adunque che a questa non si può porre rimedio. La legge nel suo principio fondamentale è utilissima, ma è impossibile il farle un'eccezione, perchè quell'eccezione non si può definire, non si può precisare.

Io veramente farei plauso al sentimento espresso dall'onorevole deputato Mellana se si potesse trovare quest'eccezione precisa, ma non posso annuire al detto dell'onorevole deputato Brofferio, quand'egli accennava che questi sono precisamente i casi di eccezione; poichè, in qual modo è precisata quest'eccezione?

Vi saranno tanti aderenti che adranno a deporre che veramente l'interesse di quella data famiglia porta che si conceda una dispensa; ma le loro deposizioni non vengono ad accertare nulla, perchè tutte queste cose sono condotte in maniera che impediscono lo scoprimento della verità precisa.

In conseguenza il voto sempre per il principio che non si possa ammettere facoltà alcuna per la dispensa.

GALVAGNO. Signori, entrati che siamo in questa discussione, certamente si sono espone ottime ragioni per l'una e per l'altra parte. Io però stimo, per questa volta, di dovermi attenere al fatto. Queste dispense, al momento in cui parliamo, dipendono dal regio placito. Dobbiamo noi mutare sistema? Ecco tutta la questione.

Ora, io domando a me stesso: sorse forse qualche voce, la quale ci abbia avvertito che nel nostro paese, con una magistratura restia a concedere simili eccezioni, con un Consiglio di Stato alieno quasi sempre dal concederle, si sia fatto abuso di questo potere? Finora abuso non ci fu.

Non siamo dunque per ora chiamati a reprimere un abuso. Per tale riguardo, io stimo più conveniente di lasciarè le cose nello stato in cui sono, se non che ho veduto che in Francia, dopo trenta anni di proibizione, si riconobbe la necessità di sancire il principio di dispensa, ma non conosco che dove è data la dispensa, si sia venuto a togliere la facoltà di dispensare. Quindi, attenendomi unicamente al fatto, e non credendo che per ora vi sia abuso da reprimere a questo riguardo; non credendo che sia utile il variare lo stato delle cose, e non volendo espormi al rischio d'impedire il Governo, in circostanze talvolta importantissime, di portare l'ordine là dove sia il disordine, di portare l'onore là dove potrebbe sopra una famiglia versarsi l'infamia, dico che non mi sento il coraggio di togliere, per ora, questa facoltà al Governo.

Quando non mi si allegheranno degli abusi, allora, come si è provvisto in Francia, per togliere gl'impedimenti che si credevano nocivi, così appo noi si provvederà per togliere quella facoltà che si credesse nociva. Ma finora questo caso non si è presentato, bensì si è presentato quello di dover dare la facoltà nei casi in cui questa non si ha; ma non mi consta che si sia presentato quello di togliere la facoltà dove questa esiste.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Credo che la questione preliminare o, direi, di massima sovra cui la Camera debbe deliberare, sia questa, se cioè si vogliono ammettere dispense per alcuni degli impedimenti contemplati nel progetto di legge. Quando tal questione sia risolta in senso affermativo, allora la Camera delibererà a quali impedimenti si debbano applicare le dispense e da chi debbano accordarsi.

Ho posto la questione generale in questi termini in seguito alle osservazioni del signor deputato Mellana.

ASPRONI. Io sono d'avviso sia più conveniente votare sull'una o sull'altra delle proposizioni dei deputati Brofferio e Galvagno, anzichè votare sulla massima come vorrebbero ed il deputato Mellana e l'onorevole presidente, e per questa semplicissima ragione, vale a dire, perchè nel caso in cui venisse per avventura rigettata la proposta di massima, sarebbe per sempre preclusa irrevocabilmente la via alla dispensa; ed io che credo d'avere sufficiente pratica ed esperienza nella materia di cui si tratta, sono troppo penetrato della necessità che si adotti al riguardo un temperamento qualunque che mitighi la disposizione legislativa che già sanzionammo.

Per me non sarei alieno dall'approvare l'emendamento del deputato Brofferio.

Ma se mai piace alla Camera di dare la preferenza a quello del deputato Galvagno, io sono ben lontano dal farvi opposizione; solo la prego a rammentarsi che occorrono casi in cui l'interesse di ottima famiglia, la moralità pubblica, l'educazione dei figli sarebbero gravemente compromessi, ove un ostacolo insuperabile si frapponesse all'unione delle persone di cui discorriamo; la prego a rammentarsi che se è d'uopo reprimere gli abusi, porre un argine a che si fomenti il vizio, è pure necessario prevenire tante calamità domestiche. Se noi usiamo d'uno stretto, d'un assoluto rigore, non porgeremo occasione a tante rispettate famiglie di maledire questa legge stessa che è pure vivamente da loro desiderata.

L'opinione pubblica non condanna tali uomini. Non mostriamoci dunque più rigorosi di quello che esigano i nostri costumi, la nostra usanza. Siamo saggi e previdenti. Teniamo conto delle circostanze straordinarie che straordinarie, e noi avremo più tranquilla la nostra coscienza. Io quindi chieggo la separazione.

BROFFERIO. Domando la parola sulla posizione della questione.

Io mi oppongo a che si proceda alla votazione sulla massima in genere, perchè ne sarebbero pregiudicati quelli che non vogliono accettarla che in specie.

I deputati che vorrebbero dispensa dal magistrato, non dal principe, quando avessero votata la massima in genere e non fosse approvato il ricorso al magistrato, sarebbero costretti ad accettare il ricorso al trono e viceversa.

È cattivo adunque il sistema di votazione proposto; e debbesi votare sulle due mozioni che concretano l'uno o l'altro dei due modi di ricorso al magistrato od al trono.

GALVAGNO. Veramente io credeva che si sarebbe votato per la massima generale, senza decidere ancora a chi avrebbe appartenuto questa facoltà di dispensare, qualora la Camera la ammetta; chè, se si volesse fare altrimenti dirò sin d'ora che, quanto all'accordarla ai magistrati mi vi opporrei, perchè vorrei che essa fosse esercitata da un potere responsabile. E postochè un momento fa il signor ministro ha citato una statistica, io voglio in questo Parlamento poter opporre un'altra statistica, quando sorgessero abusi, il che non potrei fare quando fosse data questa facoltà al magistrato che è un potere irresponsabile.

Quindi io credo che l'emendamento, qualora fosse accettata la facoltà di dispensare, dovrebbe essere così concepito:

« Il Re può, quando concorrono motivi gravissimi, sul parere del Consiglio di Stato, dispensare dagli impedimenti nascenti dai vincoli di parentela menzionati nell'alineale dell'articolo 6 e nell'articolo 7 della presente legge. »

CORNERO. La proposizione che è stata fatta è da dividere. È a vedere se debba accordarsi al potere sovrano la facoltà ivi espressa, oppure al potere giudiziario; ma la prima questione da risolversi è questa: si deve ammettere il principio della dispensa sì o no? Se si dirà di no, allora tutto è finito; se si decide che sì, allora si verrà a votare sull'altra questione.

MANTELLI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Voci. Ai voti!

MANTELLI. Io mi oppongo alla votazione della massima, secondo che propone il signor presidente, dacchè questo sarebbe un pessimo precedente, mentre la Camera non vota che sopra proposte presentate da qualche suo membro, o da una Commissione o da un ministro, ma non mai sopra una massima che non è concretata. La massima che ora si mette ai voti è soggetta a condizioni. Ciascun deputato nella votazione porta il voto alla massima, ma colle condizioni che vi sono annesse. Se invece si mette ai voti questa sola massima, ne viene che chiunque voglia le dispense, sia le voglia attribuire al Re o ai magistrati, voterà la massima senza volere, per esempio, acconsentire alla proposta Brofferio, e allora va contro quanto ha già votato, cioè contro la stessa massima. (*Rumori*) Ed allora che varrebbe aver già votato astrattamente la massima?

La Camera, ripeto, non può votare che sopra una proposta concreta; perciò mi oppongo all'ordine di votazione proposto dal signor presidente.

PRESIDENTE. Faccio osservare che questa massima è stata proposta, ed io non posso che mettere ai voti la questione di priorità, se cioè la Camera voglia ammettere la questione di massima.

MANTELLI. Non è stata proposta...

Voci. Sì! sì! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Metto ai voti la priorità della votazione sulla questione di massima, se debbano cioè, o no, ammettersi le dispense di alcuni impedimenti contemplati nel presente progetto.

MANTELLI. Sul banco della Presidenza vi sono parecchie proposte fatte dai deputati. Io domando che si metta ai voti quale di esse debba avere la priorità; ma credo che non mai si debba mettere ai voti una proposta che non venne fatta, e che non sta certo all'ufficio della Presidenza di mettere in votazione.

PRESIDENTE. La proposizione che io intendo di porre ai voti esiste ed è la questione di massima stata proposta dal deputato Mellana, il quale domandò che la Camera decidesse se si dovessero ammettere le dispense in genere.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Quelli che approvano che sia posta prima ai voti la questione se si debbano o no ammettere dispense da alcuni impedimenti contemplati nel presente progetto, vogliano alzarsi.

(La Camera approva.)

Metto ora ai voti la questione se si debbano ammettere dispense da alcuni impedimenti contemplati nel presente progetto.

(La Camera approva.)

Viene ora la questione se le dispense debbano concedersi dal magistrato d'Appello, ovvero dal Governo per decreto reale.

BROFFERIO. Domando la parola.

Poichè esistono due diverse proposte, in cui si raccoglie il doppio concetto della dispensa, è necessario che ciascheduna proposta sia letta e poi votata.

CAVOUR GUSTAVO. Domando la parola sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Darò prima lettura della proposta del deputato Galvagno. Essa è così concepita:

« Il Re, sentito il parere del Consiglio di Stato, può, quando concorrano motivi gravissimi, dispensare dagli impedimenti stabiliti nell'alineale dell'articolo 7 e nell'articolo 8. »

ASPRONI. Domando la parola sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Gustavo di Cavour.

CAVOUR GUSTAVO. Ho chiesto la parola per pregare la Camera a votare sulla priorità della discussione tra la proposizione Galvagno e quella dell'onorevole Brofferio. Quando essa abbia stabilito la priorità dell'una o dell'altra di queste due proposizioni, forse qualche deputato avrà qualche cosa da aggiungere, e così si semplificherà di molto la discussione.

ASPRONI. Io prego la Camera, nel caso in cui venisse approvata la proposta dell'onorevole deputato Galvagno, a volere specificare i diversi casi in cui debba avere luogo la dispensa, perchè, essendo prevedibili questi casi, non si può nè si debbe lasciare libero il campo agli abusi, ai quali possiamo sin d'ora precludere l'adito. A me pare che i casi, che le circostanze che richieggono le dispense siano meglio precisate nella proposta del deputato Brofferio. A me pare che è molto più difficile a sorprendersi, a circonvolversi la religione dei magistrati, massime quando avvi il contraddittorio del pubblico Ministero.

Io credo quindi che sia migliore partito quello di stabilire che le dispense si concedano in forza di una sentenza del magistrato; epperò sono di parere eziandio che si debba accordare la priorità nella votazione a talè proposta, la quale d'altronde più si allontana dal principio della legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la priorità tra la proposta del deputato Brofferio e quella del deputato Galvagno.

Quelli che approvano sia data la priorità alla proposta dell'onorevole Brofferio vogliano alzarsi.

(La Camera non approva.)

GALVAGNO. Se la Camera mi permette farò poche osservazioni ancora intorno alla mia proposta.

Una sì è che avendo lo Stato parecchi magistrati d'Appello quando si accordi una simile facoltà a questi magistrati avremo tante giurisprudenze quanti essi sono, mentre invece se la cosa è rimessa al Consiglio di Stato si avrà una giurisprudenza uniforme per tutto lo Stato.

V'ha di più, e dico questo per tranquillare coloro che vorrebbero le eccezioni scritte. È inutile ciò fare, perchè i casi che accadono non sono mali identici, e possono succedere casi ancor più gravi di quelli previsti ai quali non si sarebbe provveduto nella legge, e perciò credo che sia meglio lasciare questo al prudente avviso dei consiglieri dello Stato.

BROFFERIO. Osservava l'onorevole Galvagno che se noi facciamo giudici i magistrati, ogni magistrato avrà una giurisprudenza sua propria, e quindi avremo tante giurisprudenze quanti sono i magistrati.

A ciò io rispondo potersi stabilire che dai giudicati dei magistrati d'Appello facciasi ricorso in Cassazione; ad ogni modo la sentenza del magistrato sarà motivata, e ragionata; all'opposto un regio responso per organo del Ministero non sarà mai che un oracolo inintelligibile per tutti. Il magistrato vede e ascolta le parti, mezzo efficacissimo di portar giusto giudizio; il Re e per esso i ministri non giudicheranno che sopra mute pagine.

Io chiedo poi se il Consiglio di Stato abbia o possa avere una giurisprudenza; chiedo inoltre se è ben certo di sussistere, non essendo ben provato, se questa specie di magistratura possa essere in armonia col macchinismo costituzionale.

V'ha chi dice esser meglio che non si diano motivi perchè non siano rivelati i segreti delle famiglie. In alcuni casi questo può esser vero; ma in principio generale io abborro i segreti ed a costo di qualche inconveniente amo le pubblicità in tutto e la luce per tutti. (*Bene!*)

Dicesi pure che il magistrato non potrebbe giudicare senza prestabilite norme; io rispondo che l'articolo 112, sul quale ho tracciato il mio articolo, commette al magistrato di esaminare le contingenze e di pronunziare sopra di esse con sapiente discernimento senza specificazione di fatti. Al prudente arbitrio dei giudici in molti e molti casi suole riferirsi la legge.

Invece il Consiglio di Stato come giudicherà? E gli date voi norme per giudicare? E ne ha egli i mezzi come il magistrato? Checchè ne avvenga, io confiderò sempre assai più nell'inamovibile e indipendente magistratura che non nella devota rassegnazione al potere del Consiglio di Stato. (*Vivi segni d'approvazione*)

MANTELLI. L'onorevole Galvagno opponendosi alla proposta dell'onorevole Brofferio faceva notare l'inconveniente che nascerebbe dalle diverse giurisdizioni dei magistrati, vale a dire che, in un caso identico, a taluno verrebbe concessa la dispensa, e ad un altro sarebbe negata. Non v'ha dubbio che tal cosa produrrebbe cattivissimo senso, e che è indispensabile di procedere a tal uopo per massime che si conservino gelosamente.

L'onorevole Brofferio ha osservato che in questo si potrebbe ricorrere al magistrato di Cassazione.

Io farò presente all'onorevole Brofferio che il magistrato di Cassazione non può giudicare sul fatto. Ora il giudizio che deve aver luogo per causa di dispensa riguarda appunto i fatti che stabiliscono le circostanze per le quali si può concedere la dispensa. Quando il magistrato di Cassazione vede che nella sentenza d'ammissione è detto *per gravi circostanze*, queste espressioni sono bastevoli perchè esso non possa più inoltrarsi nel merito per conoscere se realmente tali circostanze fossero gravi, giacchè allora entrerebbe nella discussione del fatto.

Pertanto io non posso a meno di escludere la proposta dell'onorevole Brofferio. Siccome poi anche la proposta dell'onorevole Galvagno dà luogo a gravi inconvenienti, io voterò del pari contro la medesima, perchè non voglio dispense.

Egli è vero che nella proposta Galvagno vi è la trasmissione al Consiglio di Stato, ma il Consiglio di Stato appo di noi non ha ancora un buon fondamento di esistenza costituzionale, inquantochè esiste più di fatto perchè vi è una legge preesistente, e se ne serve, dirò così, il potere esecutivo nelle sue bisogna, che di diritto: ma noi in questo caso cosa facciamo? Accettiamo anche il fatto dell'esistenza del Consiglio di Stato, e quando per legge organica questo corpo verrà riformato, allora la legge stessa esprimerà cosa si debba fare

in proposito, ma intanto accettiamo il Consiglio di Stato come un fatto esistente. In seguito alla proposta dell'onorevole Galvagno io vorrei fare un'aggiunta, che sarebbe questa di non valersi solamente del parere del Consiglio di Stato, inquantochè in questo caso è sempre lasciato all'arbitrio del potere esecutivo di concedere anche quando il Consiglio di Stato fosse stato opponente; io vorrei che si dicesse, dietro il parere favorevole del Consiglio di Stato essere fatta facoltà al potere esecutivo di concedere la dispensa.

BROFFERIO. Io debbo rettificare un'osservazione dell'onorevole Mantelli.

Egli disse che la Corte di cassazione non giudica in fatto; in generale ha ragione; ma vi sono eccezioni, come per esempio nelle cause della guardia nazionale, delle elezioni politiche, delle elezioni comunali, e principalmente nei casi di censura dei magistrati.

TECCHIO. L'onorevole Galvagno ha proposto che il Governo senta l'avviso del Consiglio di Stato, anzichè rimettere il giudizio al magistrato d'Appello, perchè, a quanto egli dice, i vari magistrati d'Appello non conserverebbero uniformità di giurisprudenza, e all'incontro la uniformità si otterrebbe dal Consiglio di Stato.

Se il deputato Galvagno avesse fatto la proposta che ieri presentava il deputato Cavour, che cioè la dispensa non possa essere data dal Governo se non « sull'avviso conforme del Consiglio di Stato, » allora potrebbe supporre uniformità di giurisprudenza; ma quando lascia in arbitrio del ministro o dell'interno, o della giustizia, di accordar le dispense in onta al voto qualsiasi del Consiglio di Stato, io non so qual uniformità di giurisprudenza si possa sperare. È anzi evidente che in tal caso la giurisprudenza varierebbe a seconda de' diversi criteri dei ministri, spesso girovaghi e sempre perituri. Quindi se non si vuole deferire la bisogna delle dispense ai magistrati d'Appello, se si vuole una giurisprudenza fondata sul senno del Consiglio di Stato, è mestieri tornare alla prima proposta del deputato Cavour, e stabilire che il ministro non abbia facoltà di concedere le dispense, tranne che sull'avviso favorevole di quel collegio.

GALVAGNO. Io dichiaro francamente che avrei adottato la proposta fatta ieri dal deputato Cavour, ma mi venne da taluno fatto osservare che questo non è costituzionale, perchè il Consiglio di Stato non può dare ordini al Governo.

Si è per questo che io tolsi la parola *conforme* e credo fermamente che i consiglieri della Corona non possano accollarsi una responsabilità la quale verrebbe loro lasciata tanto in caso di rifiuto che in caso di concessione. Io persisto quindi nel mio emendamento.

Se la Camera però stima di doversi riservare dopo a decidere se debba ammettersi la parola *conforme*, io non ho difficoltà alcuna. Del resto, ripeto, mi sono arreso alle osservazioni di coloro che mi fecero avvertire che tale parola non era costituzionale.

Osserverò poi ancora al deputato Brofferio che a forza di volere svelati i segreti, vorrebbe saper tutto, mentre delle circostanze di famiglia che richiedono queste dispense è appunto necessario che non si sappia mai nulla.

SINEO, relatore. Appunto per fare sì che non si sappia nulla, il più naturale si è di lasciare ai magistrati, i quali per propria istituzione debbono osservare il segreto delle loro deliberazioni, la facoltà di decidere a questo riguardo, senza palesare i motivi. Accordando tal facoltà ai magistrati, si otterrebbe precisamente la cautela voluta dall'onorevole Galvagno: i magistrati deciderebbero, e non si comprometterebbero mai i segreti delle famiglie.

Io sono molto più propenso a questo sistema, e citerò a questo proposito un'autorità, la quale, appunto perchè si tratta di re defunto, si può addurre, mentre non la si potrebbe addurre trattandosi di un principe che fosse oggidì sopra un trono costituzionale, l'autorità cioè del Re Carlo Alberto, al quale ripugnava grandemente d'immischiarsi negli affari privati, e che per questo sempre diede ripulsa a qualunque domanda che portasse l'influenza della potestà regia negli affari particolari, ed andò progressivamente abrogando tutte le antiche disposizioni per le quali l'autorità regia si doveva intromettere nelle cose private.

È questo senza fallo uno dei fatti più notevoli del suo regno, di quelli che meglio appalesavano i nobili sensi dell'animo suo.

Di tutti gli emendamenti che si sono presentati, il meno conveniente, a mio avviso, sarebbe quello che affiderebbe bensì la facoltà di dispensare al potere regio, ma lo costringerebbe ad accettare il parere del Consiglio di Stato. Se ciò non sarebbe incostituzionale, come osservava l'onorevole deputato Galvagno, sarebbe sicuramente irregolare, che il Consiglio di Stato è di sua natura puramente consultivo, è un corpo essenzialmente amovibile, composto di uomini che ci sono chiamati gli uni per un motivo, gli altri per un altro, un corpo che non ha quella consistenza che si richiede per dare una sentenza.

Ritenete, o signori, che i consiglieri di Stato sono amovibili come i ministri, che sono anzi uomini che debbono godere della speciale confidenza dei ministri. E abbiamo anche veduto che quando alcuni di essi non avevano questa confidenza, senza motivi che si potessero attribuire nè alla capacità, nè ai meriti degli individui, furono dimessi. (*ilarità*)

Volete dunque che uomini che sono là per consigliare i ministri secondo la loro opinione, debbano erigersi giudici per decidere su questioni che interessano le famiglie? Osservo ancora che vi è contraddizione in quelli che sostengono da un lato doversi quella facoltà affidare al potere esecutivo col parere del Consiglio di Stato, onde avere una specie di uniformità di giurisprudenza, e ci parlano dall'altro lato di una infinita varietà di casi che non possono richiamarsi a regole generali, e del segreto che vogliono rigorosamente osservato. Se riconoscete che c'è tanta varietà di casi per cui non si può argomentare dall'uno all'altro, come volete che vi sia questa uniformità di giurisprudenza? In un corpo essenzialmente amovibile, in un corpo che rappresenta il sistema transitorio di un Ministero, ben capite che non si può parlare di uniformità di giurisprudenza.

Voci. Ai voti! ai voti!

BELLONO. Domando di fare una semplice osservazione. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ha la parola.

BELLONO. Io credo che vi sia agevolmente il mezzo di escludere quell'unico inconveniente che venne apposto al sistema dell'onorevole deputato Galvagno. In massima tutti sappiamo essere canone di prudenza legislativa di non attribuire ai magistrati attribuzioni che li costituiscono corpi politici o amministrativi. (*Rumori*) Abbiamo la bontà di sentire. Nell'attribuire questa competenza al potere esecutivo qual è l'inconveniente? L'inconveniente si è l'arbitrio, che avrebbe un ministro, il quale non può tampoco radicare un sistema di giurisprudenza, o di massima sulla materia, perchè per l'ordinario non ha lunga vita. Ora a ciò si ovvia dando la preponderanza al Consiglio di Stato. Io crederei che ogni inconveniente sarebbe evitato quando invece delle parole: « sentito il Consiglio di Stato » si dicesse, conforme a quanto propose

l'onorevole deputato Cavour: « col parere conforme del Consiglio di Stato. »

Possono farsi ancora due difficoltà, l'una si è che il ministro, che pur è responsabile, sarebbe tenuto a portare alla firma reale un decreto il quale ripugna alla sua coscienza; l'altra sarebbe, che la Corona sarebbe rimorchiata dal voto di un corpo.

Io credo che questi due inconvenienti spariscano immediatamente quando si dica che queste dispense si concederanno per decreto ministeriale conforme all'avviso del Consiglio di Stato. Quando si dia questa facoltà al guardasigilli, il quale non possa scostarsi dal voto del Consiglio di Stato, ogni inconveniente è svanito, ed avremo una giurisprudenza molto più costante.

PRESIDENTE. Il deputato Galvagno propone: « Il Re, sentito il Consiglio di Stato, può, ecc. » Il deputato Mantelli propone invece che dicasi: « Il Re, sull'avviso conforme del Consiglio di Stato, ecc. »

PELLEGRINI. Domando la parola. Io credo che bisogna dividere la proposizione, perchè può essere che qualche deputato voti a favore, per esempio, delle dispense, riguardo ai cognati, e non voglia votare in favore di quelle risguardanti gli zii e nipoti.

Per conseguenza io propongo che si voti la proposta per divisione.

PRESIDENTE. Comincerò a mettere ai voti la proposta del deputato Mantelli.

(La Camera non approva.)

Ora metterò ai voti la proposizione del deputato Galvagno per divisione.

Leggo la prima parte: « Il Re, sentito il Consiglio di Stato, può, quando concorrano motivi gravissimi, dispensare dagli impedimenti stabiliti nell'alineia dell'articolo 6. »

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti la seconda parte, cioè che « Il Re, sentito il parere del Consiglio di Stato, può, quando concorrano motivi gravissimi, dispensare dagli impedimenti stabiliti nell'alineia dell'articolo 7 e dell'articolo 8. »

(La Camera approva.)

Rileggo l'intera proposizione...

AGNÈS. Domando la parola per proporre un'aggiunta.

Io vorrei che il Re potesse pure concedere dispense dall'età stabilita in questa legge. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Quest'aggiunta la farà dopo la votazione dell'intera proposta Galvagno.

Pongo ai voti questa.

(La Camera approva.)

AGNÈS. Io proporrei di ammettere pure la dispensa dall'età. Questa si trova pure stabilita nel Codice francese, ed i Francesi sono meno meridionali di noi, come io me ne appello ai deputati della Sardegna... (*Rumori e interruzioni*)

SINEO, relatore. La Commissione non può accogliere la proposta dell'onorevole deputato Agnès, perchè crede che l'ufficio di genitore è una magistratura che s'esercita nella società civile, e che questa magistratura non può essere affidata dalla legge, se non che a quelli i quali hanno già sufficiente maturità di senno. Non si tratta di cercare quale sia l'attitudine fisica di queste persone, bensì di vedere se abbiano sufficiente maturità di consiglio per esercitare sì grave ufficio.

ASPRONI. L'onorevole proponente ha citato il caso di Sardegna: precisamente per ovviare agli abusi che, in simili casi avvengono in Sardegna, io desidererei che si approvasse il progetto della Commissione, e sono certo che così si farebbe

un vero beneficio per quei poveri ragazzi che, dal fatto loro talvolta poco considerato, sogliono trarre pessimi risultati. Non parlerei se non riconoscessi essere questa disposizione richiesta dall'interesse evidente dello stesso mio paese natio.

AGNÈS. Dietro queste osservazioni, io ritiro la mia proposta.

BALBO. Domando la parola circa un sunto delle petizioni.

Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione n° 4604, e decretarne l'invio alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sul matrimonio, essendo tale petizione relativa appunto a questo progetto.

(La Camera assente.)

PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA DA BRA A CAVALLERMAGGIORE.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge portante la domanda della concessione di una strada ferrata da Bra a Cavallermaggiore. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 935.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto.

Pongo intanto ai voti il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

LIONE. Domando la parola.

Pregherei la Camera a volere decretare d'urgenza il progetto di legge testè presentato dal signor ministro. Sono cose d'interesse locale che non richiedono molto tempo, come se ne fece in altre occasioni l'esperienza.

Trattasi inoltre di località che fanno grandissimi sacrifici per procurarsi il vantaggio della ferrovia di cui si tratta, dirò anzi per evitare i gravissimi danni che, specialmente alla città di Bra, deriverebbero dalla di lei mancanza o ritardo. Questa prima parte della Sessione volge ormai al suo termine, vede pertanto la Camera quanto sia ragionevole la chiesta urgenza, che in altri simili casi suole accordare.

(È dichiarata d'urgenza.)

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CONTRATTO CIVILE DEL MATRIMONIO.

PRESIDENTE. Continua la discussione del progetto di legge sul matrimonio.

GALVAGNO. Nel modo in cui è concepita la mia proposizione, testè adottata, mi pare che dovrebbe essere un articolo separato.

SINEO, relatore. Si potrebbe ritenere come articolo 9, salvo poi a trasportarlo in luogo più conveniente, ove occorresse.

PRESIDENTE. Sarà l'articolo 9.

BELLONO. Io proporrei che s'intendesse non essere esclusa la facoltà di proporre e discutere ulteriormente, ove d'uopo, in aggiunta all'articolo settimo già votato, un nuovo emendamento, per cui si estendesse la massima delle dispense per analoghi impedimenti che si verificassero, in forza dell'articolo 9, ove si tratta degli impedimenti che hanno origine dalle adozioni.

GALVAGNO. Questa spiegazione non mi pare necessaria, perchè tra l'adottato e l'adottante non vi è altro impedimento che quello di una vera filiazione.

PRESIDENTE. Questa discussione si farà quando venga a proporsi la votazione dell'articolo a cui faceva testè allusione l'onorevole deputato Bellono.

« Art. 8 (ora 10). È vietato il matrimonio tra l'adultero e l'adultera quando risulti dell'adulterio per sentenza civile o criminale.

« Chi fu convinto reo d'omicidio, benchè mancato o tentato sopra la persona d'un coniuge o consti che fu causa d'un crimine il proposito d'unirsi in matrimonio con altra coniuge, o d'aprire o conservare con esso relazioni che ledano la fedeltà coniugale, o di sciogliere con quell'omicidio il suo matrimonio per contrarre nuove nozze con determinata persona, non potrà unirsi ad essa in matrimonio o sposare il coniuge superstite. »

SINEO, relatore. Qui c'è un errore di stampa; in luogo di dire: « che fu causa d'un crimine, » si deve dire: « che fu causa del crimine. »

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo ottavo che sarebbe ora il decimo così corretto.

(È approvato.)

« Art. 11 (che era il 9)...

SINEO, relatore. Anche qui c'è un errore materiale. Lo leggerò io corretto.

« All'adottato e all'adottante, ai loro affini in primo grado ed ai loro discendenti legittimi o naturali, e tra figli adottivi della stessa persona, si applicano gli impedimenti al matrimonio come se il vincolo dell'adozione fosse una vera filiazione. »

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 12. La donna non è ammessa a contrarre un nuovo matrimonio, anche nel caso che il primo matrimonio sia stato annullato, se non dopo trascorso il termine stabilito nell'articolo 145 del Codice civile, dal giorno della morte di suo marito. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 13. Chi appartiene a un culto cristiano non può sposare chi non sia cristiano. »

(È approvato.)

« Art. 14. I chierici che hanno ricevuti gli ordini maggiori ed i religiosi d'ambo i sessi che sono vincolati da voti solenni di celibato perpetuo non possono contrarre valido matrimonio. »

(È approvato.)

« Art. 15. Il tutore o i figli suoi non sono ammessi a sposare la persona sottoposta a tutela, fuorchè quando essa sia giunta alla maggiore età, e sei mesi dopo che sarà stato approvato il conto definitivo della tutela. »

(È approvato.)

« Art. 16. Per il consenso richiesto, quanto ai minorenni dal paragrafo 2 dell'articolo 2 si osserveranno le avvertenze seguenti :

« 1° È necessario il consenso del padre e della madre; in caso che siano discordi, è sufficiente l'assenso paterno;

« 2° Quando l'uno dei genitori sia morto, basta l'assenso del superstite;

« 3° Se il padre si trovi in condizione di fatto o di diritto tale da non potere esercitare i diritti della patria podestà, oppure nella condizione prevista dall'articolo 259 del Codice civile, è sufficiente il consenso della madre, come è suffi-

ciente il consenso del padre, quando la madre sia nella condizione da non potere esprimere il consenso;

« 4° Se ambo i genitori si trovassero nel caso di non potere manifestare la loro volontà, gli avi e le avole subentrano in loro luogo; se l'avo o l'avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell'avo. Se vi ha disparità fra le due linee, prevale l'opinione degli ascendenti della linea paterna;

« 5° Qualora non esistano ascendenti, o si trovino tutti nell'accennata condizione d'impossibilità è necessario l'assenso del consiglio di famiglia;

« 6° Se l'impossibilità di dichiarare la volontà propria non risulti da atti giudiziali, e sorga su di essa questione, dovrà ricorrersi al tribunale, il quale, previa sommarie informazioni e, sentito il pubblico Ministero, dichiarerà se debba aversi il consenso degli ulteriori ascendenti o, in difetto di essi, del consiglio di famiglia;

« 7° Il diritto della madre di emettere il suo giudizio sul matrimonio dei figli, non cessa per il suo passaggio a seconde nozze, e quando anche non abbia la tutela di essi;

« 8° Il consenso degli ascendenti e del consiglio di famiglia non è valido se non si riferisce espressamente ad un certo determinato matrimonio. Possono nulladimeno gli ascendenti, pel caso di assenza, deferire al prudente arbitrio di un terzo la facoltà di consentire;

« 9° La necessità del consenso del padre e della madre, o di uno di essi è comune ai figli naturali legalmente riconosciuti: il figlio naturale che non sia stato riconosciuto, o che abbia perduto il padre e la madre, o che gli abbia nella condizione di non potere manifestare la loro volontà, non è ammesso a contrarre matrimonio, se non avrà ottenuto il consenso di un tutore da darglisi per quest'atto dal giudice di mandamento;

« 10. I genitori od altro ascendente dell'adottato concorreranno al consenso assieme all'adottante.

« In caso di disparità d'opinione, prevarrà quella dell'adottante;

« 11. Se il dissenso degli ascendenti, del tutore o del consiglio di famiglia si crede irragionevole, potrà ricorrersi al magistrato di Appello, a termini dell'articolo 112 del Codice civile. »

GALVAGNO. Io non credo che si possa ammettere l'emendamento fatto coll'aggiunta del paragrafo 11. L'aggiunta di questo paragrafo, secondo me, toglie assolutamente la forza ad una delle condizioni volute per la validità del matrimonio; vale a dire, rende inutile l'opposizione dei genitori...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Permetta il deputato Galvagne, se non vi sono opposizioni ai paragrafi precedenti, si possono mettere prima ai voti.

GALVAGNO. Allora riservi anche il paragrafo 9, perchè intenderei che fosse ristabilito. Fino al paragrafo 8 io non ho difficoltà, ma dal paragrafo 9 in poi non credo che si possano ammettere senza emendamenti.

DEFORESTA. Domando la parola sui paragrafi 3 e 4.

PRESIDENTE. Comincerò a porre ai voti i due primi:

« Per il consenso richiesto quanto ai minorenni dal paragrafo 2 dell'articolo 2, si osserveranno le avvertenze seguenti:

« 1° È necessario il consenso del padre e della madre; in caso che siano discordi è sufficiente l'assenso paterno;

« 2° Quando l'uno dei genitori sia morto, basta l'assenso del superstite. »

(Sono approvati.)

La parola spetta al deputato Deforesta sul paragrafo 3.

DEFORESTA. Osservo che in questo paragrafo 3 si dice: « Se il padre si trovi in condizioni di fatto o di diritto tale da non poter esercitare i diritti della patria potestà, oppure nella condizione prevista dall'articolo 239 del Codice civile, è sufficiente il consenso della madre. »

Nei termini in cui è concepito questo numero sembra che, tuttavolta che il genitore si trovasse sotto la patria potestà, il consenso debba essere dato dalla madre. Io non credo che sia stata questa l'intenzione del signor guardasigilli, poichè diversamente quasi in tutti i casi il consenso sarebbe dato dalla madre.

Del resto, se si volesse (cosa che io non credo) che per la ragione che il padre si trovi sotto la potestà del proprio genitore a lui non spetti il diritto di dare il consenso al matrimonio dei suoi figli, tale diritto dovrebbe essere esercitato dall'avo e non dalla madre sola.

Per togliere questo equivoco, io propongo che si dica: « Se il padre si trova nella condizione prevista dall'articolo 239 del Codice, o, per altri motivi di fatto o di diritto, nell'impossibilità di manifestare il suo consenso, è sufficiente quello della madre. »

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

BON COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero accetta.

SINEO, relatore. La Commissione parimente.

PRESIDENTE. Metto ai voti il numero 3, emendato dal deputato Deforesta, ed accettato dal Ministero e dalla Commissione.

(È approvato.)

Metto ai voti i numeri 4, 5, 6, 7 ed 8.

DEFORESTA. Aveva domandata la parola anche sul numero 4.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEFORESTA. Faccio osservare che in questo numero 4 quando si parla del consenso che debbono dare gli avi e le avole, se sono predefunti od impossibilitati i genitori, si dice: che quando vi sia disparità fra le due linee, prevarrà l'avviso della linea paterna. Io credo che sarebbe meglio il dire: che quando vi sia disparità fra le due linee prevarrà l'avviso dei consenzienti; poichè, nel dubbio, è meglio favorire i matrimoni che impedirli. E se almeno gli ascendenti di una linea consentono, convien credere che il matrimonio non sia poi totalmente irragionevole.

D'altronde, potrebbe accadere, per esempio, che i due ascendenti della linea materna consentissero, e che consentisse anche un ascendente della linea paterna, di modo che si avrebbero tre ascendenti consenzienti ed uno solo dissenziente, e perchè questo sarebbe nella linea paterna, il solo suo voto dovrà egli prevalere a quello degli altri tre?

Io non lo credo, non parendomi ragionevole. Propongo quindi che si dica: *in caso di disparità fra le due linee, prevarrà l'avviso della linea consenziente.*

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

SINEO, relatore. Alla proposta dell'onorevole Deforesta ostano i costumi nostri tradizionali, ed inoltre lo spirito della nostra legislazione. Noi siamo sempre figli dei Romani, quantunque abbiamo perduto molto delle loro tradizioni. Dei costumi dei Romani ci è ancora rimasta quella differenza che sussisterà verosimilmente per molti secoli, tra l'agnazione e la cognazione. È impossibile non riconoscere che c'è un nesso

civile dirimpetto alla società più stretto cogli ascendenti paterni anzichè cogli ascendenti materni. Noi portiamo il nome dei nostri ascendenti paterni, ordinariamente siamo allevati nella casa loro, ed è naturale che il consenso od il dissenso dell'avolo, il quale ha la cura immediata dei figli dei suoi figli che gli tiene in sua casa, che dovrebbe ricevere la nuora, se si fa il matrimonio sia considerato come valevole.

Noi abbiamo ancora conservata una parte dell'antica legislazione del paese, secondo la quale, nelle successioni, si fa una differenza grave tra le femmine ed i maschi: poichè la femmina ha soltanto diritto ad una legittima nella famiglia paterna.

Se dunque dalla legislazione è stabilita questa distinzione tra l'agnazione e cognazione, bisogna ammettere che, in caso di dissenso, sarà prevalente l'avviso dell'ascendente paterno, tanto più che questo è radicato nei nostri costumi.

PRESIDENTE. Il deputato Deforesta ha la parola.

DEFORESTA. Io apprezzo le osservazioni fatte dall'onorevole relatore, ma lo prego di avvertire che il consenso, nel caso attuale, si richiede non tanto per omaggio agli ascendenti, quanto nell'interesse dei figli che vogliono contrarre il matrimonio. Il favore quindi dell'agnazione e le inclinazioni invocate dall'onorevole relatore non possono trovare applicazione alla fattispecie.

Qualunque sia la preferenza che voglia darsi all'agnazione sarà sempre vero che non vi è nè ragionevole motivo, nè giustizia di privare il figlio dell'esercizio di uno dei principali diritti dell'uomo che è in società, di quello cioè di contrattare matrimonio, per ciò solo che fra quattro ascendenti di cui si richiede il consenso, uno lo rifiuta mentre tre lo concedono.

Io persisto quindi nella mia proposizione, persuaso che sia conforme alla ragione ed al vero scopo della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha la parola.

SINEO, relatore. L'onorevole preopinante riconosce che l'interesse del minore non è il solo scopo per cui si richiede l'assenso del genitore. Ma v'ha anche una ragione per credere che l'avolo paterno consideri meglio d'ogni altro il vero interesse del giovane.

Si sa precisamente che la legge di successione stabilisce una differenza, tra i maschi e le femmine: spesse volte s'introduce una nuora in una famiglia, la quale non porta una grande sostanza; quindi l'interesse principale dipende per lo più dalla linea paterna: qualche volta questi ascendenti materni, i quali non hanno eguale presunzione d'interesse, possono essere condotti da altri motivi a favorire il matrimonio del giovane.

Del resto, mi pare che queste considerazioni restino affatto secondarie quando si tratta del matrimonio, base della famiglia. Il volere che il minore possa introdurre nella casa del suo avolo paterno una nuora che non gli sia gradita, mi pare che sarebbe cosa assurda ed incoerente coi principii della nostra legislazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima parte del numero 4 di quest'articolo.

« Se ambo i genitori si trovassero nel caso di non potere manifestare le loro volontà, gli avi e le avole subentrano in loro luogo; se l'avo e l'avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell'avo. »

(La Camera approva.)

Leggo l'altra parte di quel numero:

« In caso di disparere fra le due linee, prevale l'opinione degli ascendenti della linea paterna. »

Il deputato Deforesta propone questo emendamento:

« In caso di disparità fra le due linee, prevarrà l'avviso della linea consenziente. »

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti la redazione della Commissione.

(È approvata.)

« 5° Qualora non esistano ascendenti, o si trovino tutti nell'accennata condizione d'impossibilità, è necessario l'assenso del consiglio di famiglia;

« 6° Se l'impossibilità di dichiarare la volontà propria non risulta da atti giudiziali, e sorga su di essa questione, dovrà ricorrersi al tribunale, il quale, previa sommarie informazioni, e sentito il pubblico Ministero, dichiarerà se debba aversi il consenso degli ulteriori ascendenti, o, in difetto di essi, del consiglio di famiglia;

« 7° Il diritto della madre di emettere il suo giudizio sul matrimonio dei figli, non cessa per il suo passaggio a seconde nozze, e quand'anche non abbia la tutela di essi;

« 8° Il consenso degli ascendenti e del consiglio di famiglia non è valido se non si riferisce espressamente ad un certo e determinato matrimonio.

« Possono nullameno gli ascendenti, pel caso di assenza, deferire al prudente arbitrio di un terzo la facoltà di consentire. »

(Sono approvati senza discussione.)

« 9° La necessità del consenso del padre e della madre, o di uno di essi, è comune ai figli naturali legalmente riconosciuti: il figlio naturale che non sia stato riconosciuto, o che abbia perduto il padre e la madre, o che li abbia nella condizione di non poter manifestare la loro volontà, non è ammesso al matrimonio se non avrà ottenuto il consenso di un tutore da darglisi per quest'atto dal giudice di mandamento. Se il tutore dissente, potrà ricorrere al magistrato d'Appello per far risultare dell'insussistenza dei motivi del dissenso. »

GALVAGNO. Ritiene la Camera che al fine di quest'alinea si concede la facoltà di ricorrere al magistrato d'Appello per far risultare dell'insussistenza dei motivi di dissenso; ritiene pur la Camera che qui non si tratta di figli minori, ma di figli naturali che non siano stati riconosciuti, a cui si dà un tutore appositamente.

Pare che il Ministero abbia stimato opportuno, nel redigere il suo progetto, che quando questo tutore, dato appositamente, dissente, possa ridonarsi al figlio naturale, non riconosciuto, la naturale libertà di ricorrere al magistrato d'Appello.

La Commissione invece ha creduto di togliere il fine di questo numero, e ne ha fatto un nuovo paragrafo in questi termini:

« Se il dissenso degli ascendenti, del tutore e del consiglio di famiglia si crede irragionevole, potrà ricorrersi al magistrato d'Appello, ecc. »

Ora io dico che questo emendamento mi pare contrario al principio della legge, poichè essa stabilisce che non si possa registrare nei registri dello stato civile un matrimonio nel quale non si verificano le condizioni portate dall'articolo 2.

Fra queste condizioni v'ha quella dell'assenso paterno, o di chi ne fa legalmente le veci, e se sta questo articolo, succederà che, trovando il magistrato d'Appello il consenso di un ascendente irragionevole, sarà iscritto nel registro dello stato civile un matrimonio che non ebbe il consenso dell'ascendente; quindi resta inefficace il numero 2 dell'articolo.

V'ha di più: se si dà la facoltà all'ascendente di chiedere la nullità del matrimonio, a cui non ebbe acconsentito il tutore, trattandosi di figlio minore, sarà poi inutile di dare quest'azione di nullità, perchè il minore probabilmente ricorrerà prima al magistrato per vedere dichiarato lecito il matrimonio.

Senonchè io dico: che cosa vogliamo fare noi con questa legge? Vogliamo impedire i matrimoni inconsiderati dei figli di famiglia, e mantenere intatta l'autorità paterna, e andiamo tant'oltre da dire il matrimonio nullo, quando il minore lo ha contratto senza il consenso del padre, o di chi ne fa le veci; ma se andiamo tant'oltre, io dico: non può ammettersi che venga il caso di una lite vertente tra il padre ed il figlio minore, tanto più che non è nemmeno detto come sarà rappresentato il figlio minore in questa lite col padre dissenziente?

Io non credo conveniente che si apra la strada ai figli minori di tradurre i loro parenti in giudizio per farsi dare un assenso, il quale è ritenuto dalla legge come indispensabile per la validità del matrimonio.

Se noi vogliamo mantenere la concordia e la pace nelle famiglie, è necessario che sia fortemente tutelata l'autorità del padre o di chi lo rappresenta. D'altronde è d'uopo che si faccia una legge tale che non dia ansa a siffatte contestazioni tra padri e figli minori, i quali piatiscano in giudizio perchè sia deciso se abbia ragione il figlio che vuole il consenso, ovvero il padre che lo nega.

Io persisto pertanto perchè sia ristabilito questo paragrafo in fine del paragrafo 9, dove non si parla che del figlio naturale non riconosciuto, e di quell'individuo che, abbandonato sopra la terra, ha chiesto il momentaneo soccorso di un tutore, il quale può essere facilmente ridonato alla sua libertà ricorrendo ai magistrati.

Manteniamo dunque ferma l'autorità degli ascendenti, dichiariamo nullo il matrimonio del minore che si faccia senza il loro consenso, non facciamo una legge che permetta tali matrimoni quando vi sia, non un assenso forzato, ma un dissenso formale. Allorchè si tratta di una famiglia regolarmente costituita, in cui un ascendente può esercitare un'autorità, torno a dirlo, non credo che questa possa mai essere validamente rappresentata dal magistrato d'Appello.

Io domando quindi che sia ristabilito il paragrafo sovra-mentzionato, e che non venga ammesso l'emendamento proposto all'articolo 12.

SINEO, relatore. La seconda parte delle osservazioni esposte dall'onorevole Galvagno ha, senza dubbio, un non ispregevole fondamento.

Veramente qui la legge ammette un'eccezione a quell'autorità che riconosce nel genitore, ma la legge appunto vuole dare al magistrato il mezzo di costringere i genitori ad usare saviamente dell'autorità che essa loro lascia: qualora fosse assolutamente capriccioso il rifiuto di un ascendente, ancorchè si tratti semplicemente di un minore, se è evidentemente capriccioso, o dettato talvolta anche da considerazioni che possono essere turpi, da considerazioni che sono peggiori di un semplice movimento di capriccio, allora non è egli giusto che l'autorità del magistrato possa intervenire?

Da lungo tempo sussiste questa legislazione nel nostro paese, e si presentarono alcuni casi in cui realmente i magistrati usarono di questa facoltà: ma ne usarono rarissimamente. Qui cade precisamente in acconcio la considerazione che invocava in altra occasione l'onorevole deputato Galvagno; abbiamo l'esperienza che prova che questa parte della

nostra legislazione non ha prodotto nessun inconveniente, che anzi favori la giustizia e mantenne l'esercizio della potestà dei genitori entro giusti limiti, nè diede luogo veramente a nessuna giusta lagnanza. Lasciamo pertanto la nostra legislazione nella condizione attuale.

Quest'aggiunta, proposta dalla Commissione d'accordo col Ministero, viene precisamente a mantenere la legislazione nella condizione in cui si trova attualmente.

Tutta la questione consiste nel vedere se relativamente al consenso dei genitori, pei matrimoni dei minori, la Camera crede conveniente di mantenere la legislazione attuale, oppure, se vuole mostrarsi più rigorosa, ammettere il rifiuto anche irragionevole, anche dettato da vituperevoli ragioni, in cui per disgrazia persistesse un genitore a fare di tal rifiuto un ostacolo assolutamente insuperabile in qualunque caso al matrimonio dei minori.

GALVAGNO. Rispondo al signor relatore, svelando alla Camera un pericolo gravissimo che si corre lasciando questo emendamento, come viene proposto. È vero che finora questa facoltà di ricorrere al magistrato d'Appello, non ha prodotto inconvenienti, ma si badi bene che l'inconveniente più grave che si vide finora si è quello che risulta dai matrimoni contratti dai minori e divenuti indissolubili.

Questo è l'inconveniente a cui vogliamo riparare. Ora, signori, non vi sarà pericolo che, aperta la strada per obbligare, per mezzo del magistrato d'Appello, l'ascendente a dare il suo consenso al matrimonio, questo si celebri, ma non si faccia registrare. Dopo celebrato il matrimonio, il figlio fa citare il padre, il matrimonio è celebrato, ed il padre si stringe nelle spalle...

Quando il matrimonio è celebrato, il dissenso è sempre inutile; allora vedrete sempre confermati quei matrimoni che voi volete impedire, quindi assolutamente io dico che, o si vuole il principio del matrimonio impossibile pei minori senza il consenso paterno, ed allora lasciamo il progetto di legge come si trova, o si ammette questo paragrafo, ed allora, ripeto, voi aprite la via a tutti gli inconvenienti che esistevano prima.

Mi trovai in obbligo di rappresentare questo gravissimo pericolo, perchè si voglia provvedervi nel ristabilire il progetto come era prima.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Noi siamo ora in un sistema di giurisprudenza, il quale ammette i matrimoni dei minori per validi in qualunque condizione di cose.

Questo sistema ha dei gravi inconvenienti: vi si propone di uscirne, di stabilire che sia necessario il consenso dei parenti per renderlo valido; ma con questo vogliamo noi dire che il consenso dei parenti sia egualmente necessario quando essi agiscono per capriccio, o quando essi agiscono per ragione? Mi pare che il primo di questi sistemi non sarebbe abbastanza equo, parmi convenga che ci sia frammezzo un'autorità, la quale riconosca i motivi di questo loro dissenso, l'autorità l'abbiamo già stabilita dalla massima della nostra giurisprudenza, nè mi pare che in questo caso occorra punto di discostarsene. Convengo anch'io coll'onorevole deputato Galvagno che se si introducesse la giurisprudenza che confermasse tutti i matrimoni una volta celebrati, allora la legge diverrebbe inutile; ma conviene sempre sperare che i magistrati siano ragionevoli, che non introducano una giurisprudenza assurda, e quando poi ciò avvenisse ci sono tutti i gradi di giurisdizione per ripararci; che se infine la Cassazione non mettesse ordine ad una giurisprudenza così contraria allo spirito della legge, ci sarebbe sempre in ultimo la

via dell'interpretazione legislativa. Ristretto in questo senso io non credo che il giudizio pel caso di ragionevole dissenso possa dar luogo ai gravi inconvenienti accennati, e perciò vi propongo di mantenerlo.

GALVAGNO. Mi permetto ancora di osservare al signor ministro ch'egli non rispose alla difficoltà ch'io gli ho fatta, che cioè quest'eccezione è perfettamente contraria al sistema della legge, perchè avremo dei matrimoni regolarmente iscritti, nei quali mancherà il consenso del padre, mentre è chiaro che non sempre, quando vi sarà una sentenza del magistrato, ciò vorrà dire che vi sia stato consenso. Vuol dire che il padre ha avuto una sentenza contraria, ma sarà iscritto tuttavia il matrimonio senza il consenso paterno. Ora, è egli ciò che noi vogliamo fare in questa legge? Io non lo credo. (Con forza) Per me, se si adottasse questo, lo dichiaro francamente, voterei contro la legge, perchè impotente ad ovviare agl'inconvenienti che dovrebbe impedire.

SINEO, relatore. Mi rincresce che questa difficoltà faccia tanto senso sullo spirito dell'onorevole deputato Galvagno; ma, s'egli ci rifletterà con maggiore maturità, vedrà che realmente non è da temere quella conseguenza cui egli accenna. La legge provvede con vari articoli; non bisogna applicare un articolo solo. C'è un articolo di legge il quale prescrive il consenso del genitore sotto pena di nullità, ma c'è pure un altro articolo il quale dice che quando il dissenso sia irragionevole, il magistrato può supplire, ed allora il matrimonio è valido, e si può iscrivere senza il consenso.

BELLONO. Domando la parola.

Voci. Ai voti!

BELLONO. Io osservo solamente che la redazione del paragrafo 11 dà realmente luogo ad una contraddizione che non può essere certo nell'intenzione, nè dell'autore del progetto di legge, nè della Camera di vedere sancita nella legge. Si dice in quest'aggiunta che in caso di dissenso si potrà ricorrere ai magistrati a termini dell'articolo 112 del Codice civile. Ora a termini dell'articolo 112 del Codice civile può il minorene provvedersi avanti ai magistrati per far dichiarare irragionevole il dissenso, tanto prima che dopo il matrimonio. Dunque se è vero che si possa ancora procedere nei termini dell'articolo 112, come sarà vero, adottandosi l'articolo, che cosa ne seguirà? Ne seguirà che il minorene in via di sorpresa, o comunque potrà stringere matrimonio senza aver ottenuto il consenso del padre...

GUGLIANETTI. Allora non sarà registrato.

BELLONO. Ma sì che può accadere che venga registrato; e lo sarà senza il consenso.

GUGLIANETTI. Questo è proibito.

BELLONO. È proibito, ma intanto può succedere che avvenga, malgrado la proibizione. Il padre agirà per la nullità, e questa si dovrà dichiarare.

Ma mentre è aperta la procedura per far dichiarare la nullità, lo sposo già ammogliato dirà al padre: ebbene, io vi provoco in giudizio, a termini dell'articolo 112 del Codice, e voglio provare che il vostro dissenso fu irragionevole. Nei termini in cui sta concepito questo paragrafo 2 egli ha perfettamente il diritto di ciò fare. Dunque da un canto si pronuncerà la nullità del matrimonio per difetto di consenso, dall'altro si dirà che l'ostacolo al matrimonio, ossia il dissenso, era irragionevole.

Per queste considerazioni io non combatto apertamente il sistema di deferire alla cognizione dei magistrati la ragionevolezza o no del dissenso, ciò mi condurrebbe troppo lontano, ma se avessi a dare il mio avviso lo respingerei per la ragione semplicissima che in tesi generale non riconosco

che possa essere irragionevole il dissenso paterno ad un matrimonio di un minorene; ma non tratto questa questione; dico unicamente che se si vuol adottare il paragrafo 2 è indispensabile che se ne rettifichi la redazione proposta dalla Commissione, perchè contiene una grave contraddizione.

BON COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Io non credo che sussistano le obiezioni testè fatte. Nel sistema della legge esiste un ostacolo al matrimonio dei minorenni, ostacolo che è insuperabile, salvo per la sentenza del magistrato, il quale dichiara che il dissenso è irragionevole.

Dunque finchè questa sentenza non è emanata sussiste l'impedimento stabilito dal Codice, nè credo che si trovi difficoltà alcuna nell'articolo 112 del Codice civile.

Il Codice all'articolo 112 dice che « non avranno luogo le disposizioni e le pene sovra prescritte, ogni qual volta i figliuoli o le figlie faranno risultare avanti il Senato dell'irragionevole dissenso dei loro ascendenti ai loro matrimoni. »

Evidentemente l'articolo di legge in discussione non si riferisce a questa prima parte dell'articolo 112 del Codice, perchè questo si annette colle disposizioni precedenti, ma la parte a cui evidentemente si riferisce è quella dell'alinea dello stesso articolo, il quale dice: « tali cause verranno sulle scambievoli rappresentanze delle parti esaminate e definite dal Senato, a porte chiuse, senza formalità d'atti e colla maggiore celerità, avuto solo riguardo alla verità dei fatti. »

In quanto all'altra osservazione dell'onorevole deputato Galvagno, che io non avessi risposto circa l'assenso dei genitori che vuol essere espresso nell'atto di matrimonio, dirò che a questo facilmente si potrà supplire qui, o nella legge dello stato civile, quando si dica che nel caso in cui sia intervenuta sentenza del magistrato, sarà inserita la declaratoria del medesimo.

In quest'articolo poi, se si vuol rendere più chiara la redazione, si potrà dire: « a termini dell'alinea dell'articolo 112 del Codice civile. »

PRESIDENTE. Il deputato Galvagno propone il ristabilimento dell'ultimo paragrafo del n° 9 e la soppressione dell'11.

Pongo ai voti l'ultima parte del n° 9.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola sull'ordine della votazione.

Il principio che sostiene il deputato Galvagno sta nell'ultima parte della votazione; mi pare dunque che converrebbe prima statuire sul n° 11, indi sull'ultima parte del n° 9.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione del n° 11:

« Se il dissenso degli ascendenti, del tutore o del consiglio di famiglia si crede irragionevole, potrà ricorrersi al magistrato d'Appello, a termini dell'articolo 112 del Codice civile. »

(Dopo prova e controprova, la Camera rigetta la soppressione.)

Ora pongo ai voti il n° 9 senza l'ultimo membro.

(La Camera approva.)

BELLONO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di concedere la parola al deputato Bellono, avverto la Camera che verrà distribuito agli uffici il progetto di legge stampato, per la concessione della strada ferrata tra Bra e Cavallermaggiore. Prego quindi gli uffici a volersi radunare domani alle 12.

BELLONO. Al paragrafo 10 di questo articolo è detto:

« I genitori od altro ascendente dell'adottato concorreranno al consenso assieme all'adottante. » Questa locuzione: « I genitori od altro ascendente, » parrebbe contemplare in

modo alternativo ed egualmente principale, o i genitori, o qualunque siasi altro ascendente: mi pare quindi indispensabile, perchè la legge corrisponda al vero suo scopo, si dica: « I genitori dell'adottato, ed in loro vece gli altri ascendenti contemplati nel paragrafo 4 del presente articolo, concorreranno al consenso insieme all'adottante.

« In caso di disparità d'opinione, prevarrà quella dell'adottante. »

PRESIDENTE. Pongo ai voti il paragrafo 10 emendato dal deputato Bellono.
(È approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo 16.

(È approvato.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Seguito della discussione sul progetto di legge sul contratto civile del matrimonio;

2° Discussione del progetto di legge per abolizione delle divisioni amministrative.

TORNATA DEL 3 LUGLIO 1852

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. Atti diversi — Mozione d'urgenza del deputato Cavour Gustavo — Seguito della discussione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio — Emendamento del deputato Deforesta all'articolo 17 — Approvazione dell'articolo emendato — Emendamento del deputato Mantelli all'articolo 18 — Opposizioni dei deputati Sineo, Guglianetti e Mellana — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia e del deputato Galvagno — È ritirato — Approvazione degli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 — Opposizioni del deputato Duverger all'articolo 23 — Emendamenti dei deputati Mantelli e Demarchi — Osservazioni del ministro suddetto, e dei deputati Sappa, Sineo relatore, Angius e Asproni. — Approvazione degli articoli 23 e 24 — Presentazione di 50 petizioni — Aggiunta del deputato Galvagno all'articolo 24 — Opposizioni dei deputati Sineo relatore, Guglianetti, Mellana e Brofferio — Osservazioni in appoggio del ministro medesimo — Reiezione — Approvazione degli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 — Emendamento del deputato Demarchi all'articolo 30 — Invio alla Commissione — Relazione sul progetto di legge per concessione di una strada ferrata da Bra a Cavallermaggiore.

La seduta è aperta alle ore 4 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera dei deputati.

4605. Il sindaco, i consiglieri e 25 abitanti di Varazze, provincia di Savona, chiedono che, stante il notevole sviluppo del loro commercio marittimo, vengano attuate in detto paese le scuole di nautica e di costruzione navale.

4606. Vari proprietari ed abitanti nel comune di San Giovanni, provincia di Moriana, rappresentando che nel 1834 quel municipio ottenne d'imporre un dazio di consumo sul vino per il periodo di dieci anni, affine di sopperire alla spesa necessaria per la costruzione della strada reale nello interno della città, quale dazio, benchè sia scaduto il termine, continua a percepirsi dal municipio, ricorrono perchè la Camera provveda a far cessare siffatta imposta, o venga meno ingiustamente ripartita.

4607. Il sindaco ed il Consiglio delegato del villaggio di Perfugas in Sardegna, presentano una petizione conforme a quella segnata col n° 4595, tendente ad ottenere confermato giudice di quel mandamento l'avvocato Antonio Marongiu.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai voti il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

MOZIONE D'URGENZA.

CAVOUR GUSTAVO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

La Camera ha già riconosciuto la somma urgenza della legge proposta per mettere la provincia di Cuneo in istato di adempiere agl'impegni solenni assunti, e che non potrebbe essere soddisfatti, ove non venisse votata la legge.

Il proporre una nuova seduta di sera, sarebbe una vera indiscrezione, stante il caldo eccessivo, ond'io domanderei alla Camera che la votazione di questa legge venisse posta all'ordine del giorno appena votata la legge sul contratto civile del matrimonio.

Debbo ancor avvertire che la Commissione essendosi riunita (e non vi mancavano che pochi membri), ha deciso di aderire in gran parte alle istanze che facevano gli oppo-